

XLVII.

TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1863

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

**Sommario** — *Congedo — Omaggio — Appello nominale — Sequito della discussione del progetto di legge per un'imposta sulla ricchezza mobile — Emendamento all'art. 3 proposto dalla Commissione, accettato dal Ministro delle Finanze — Osservazioni del Senatore Martinengo — Emendamenti proposti dal Ministro delle Finanze al detto articolo, combattuti dai Senatori Scialoia e Paleocapa — Emendamento del Senatore Plezza oppugnato dal Ministro delle Finanze e dal Senatore Scialoia — Reiezione dell'emendamento Plezza — Approvazione dell'art. 3 emendato dalla Commissione, non che dell'art. 4 — Emendamento all'art. 5 della Commissione, combattuto dal Ministro delle Finanze ed appoggiato dai Senatori Balbi-Piovera, Martiani e Ghiglioni — Risposta del Senatore Scialoia al Ministro delle Finanze — Approvazione dell'art. 5 — Schiarimenti richiesti dal Senatore Alferi e forniti dal Ministro delle Finanze — Obbiezioni del Senatore Balbi-Piovera, cui risponde il Ministro delle Finanze — Approvazione dell'art. 6 — Appunti del Senatore Di Revel all'art. 7 — Emendamento all'articolo stesso del Senatore Farina — Parole dei Senatori Martinengo e Pareto al riguardo — Proposta di rinvio alla Commissione del detto articolo — Nuove considerazioni dei Senatori Di Revel e Lauzi — Adozione del rinvio dell'art. 7 alla Commissione — Comunicazione di un messaggio del Presidente della Camera Elettiva, con cui trasmette un progetto di legge d'iniziativa parlamentare per la repressione del brigantaggio — Proposta del Senatore di Pollone — Delegazione alla Presidenza della nomina della Commissione per l'esame di detto progetto — Emendamento della Commissione sull'art. 8 della legge sulla ricchezza mobile respinto dal Ministro delle Finanze, combattuto dai Senatori Galvagno, Vacca e Pareto, ed appoggiato dal Senatore Martinengo — Considerazioni del Senatore Scialoia a sostegno del proposto emendamento — Reiezione del medesimo ed approvazione dell'art. 8 — Nomina dell'Ufficio Centrale per l'esame del progetto di legge per la repressione del brigantaggio.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

È presente il Ministro delle Finanze e più tardi interviene pure il Ministro dell'Interno.

Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** dà lettura del processo verbale della tornata di ieri sera, che viene approvato.

Legge quindi una lettera del signor Senatore **Gabrio Casati** con cui domanda un congedo di un mese che gli viene dal Senato accordato.

**Presidente.** Il signor Prefetto della provincia di Novara fa omaggio al Senato di cinque esemplari degli *Atti di quel Consiglio provinciale del 1863.*

A termini del Regolamento, non essendo ancora il Senato in numero, si procederà all'appello nominale.

Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** fa l'appello nominale e risultano mancanti i seguenti Senatori.

Antonacci — Audiffredi — Balbi Senarega — Baracco — Baretta — Borghesi — Capocci — Capone — Castaldi — Caveri — Conelli — Coppi — Coppola — De Ferrari Raffaele — Del Giudice — Della Bruca — Della Rovere — Della Verdura — Di Negro — Di San Giuliano — Doria — Falqui Pes — Fenzi — Filingeri — Gagliardi — Gallone — Genoino — Giannotti — Imbriani — Mameli — Manzoni Alessandro — Melodia — Monti — Morozzo — Moscuza — Natoli — Oldofredi — Pallavicini Iguazio — Pallavicino Trivulzio — Panizza — Paternò — Piraino — Prudente — Roncalli Vincenzo — Saluzzo — San

Cataldo — S. Elia — S. Marzano — Scacchi — Sforza — Simonetti — Sismonda — Stara — Torremuzza — Torrigiani.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE  
SUL PROGETTO DI LEGGE PER UN'IMPOSTA  
SULLA RICCHEZZA MOBILE.

**Presidente.** L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per un'imposta sui redditi della ricchezza mobile.

Ieri si è approvato l'articolo 2, leggo ora l'articolo 3.

« Il contingente provinciale sarà ripartito fra comuni che hanno una popolazione di 6000 abitanti o più, e consorzi obbligatori di più comuni.

» Questi consorzi saranno fatti per Decreto Reale, e uditi i Consigli provinciali, riunendo fra loro o ad un maggior comune tanti comuni dello stesso mandamento inferiori di popolazione a 6000 abitanti, in guisa che la loro popolazione complessiva non ecceda i 12,000 abitanti.

» Il contingente provinciale sarà ripartito fra i comuni e i consorzi come sopra fissati, tenendo a calcolo i criteri indicati all'articolo precedente.

» Questo riparto preparato dalle autorità finanziarie, viene sottoposto al Consiglio provinciale, il quale può riformarlo, anche avuto riguardo ad altri speciali criteri. Se l'autorità finanziaria non consente nella riforma il Prefetto decide. »

A questo articolo la Commissione propone una variante all'ultima parte di esso, che consiste nel sostituire alle parole: *avuto riguardo ad altri speciali criteri*, queste altre: *avuto riguardo alle condizioni locali*.

**Senatore Martinengo.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Martinengo.** Quanto sia difficile che i consorzi composti di 6000 abitanti possano organizzarsi ciascuno lo comprende, poichè noi troviamo nelle diverse provincie del Regno d'Italia una grandissima ineguaglianza di popolazione nei diversi comuni.

Infatti noi troviamo in Toscana comuni molto popolosi, ne troviamo in Lombardia di quelli immensamente piccoli.

Ora, quanto più noi estendiamo la latitudine nella quale debbono comprendersi i consorzi, tanto più sarà difficile l'applicazione dei criteri, salvo che questi siano applicati in diverso modo.

Io non mi estenderò su questa tesi, poichè rifiutando in genere la legge, trovo inutile ripetere quanto già fu detto.

Solo osserverò che quest'art. 3 suppone che i consorzi non siano formati, ma in forza di una circolare ministeriale essi ebbero già la loro nascita.

Io domando adunque se questi consorzi già nati, e direi quasi, prima che la loro nascita fosse legittima, fosse legale, se essi consorzi saranno veramente quelli

che dovranno applicare questa legge, ovvero se si rinoverà la loro formazione.

Insisterei poi appoggiando l'emendamento della Commissione, poichè ove si abbia riguardo alla difficoltà di introdurre nuovi criteri speciali, io temo che nella soverchia quantità dei criteri le Commissioni certamente non troveranno quello necessario per adempiere il mandato che loro compete.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola spetta all'onorevolissimo Ministro delle Finanze.

**Ministro delle Finanze.** Quanto alle operazioni che si sono fatte io debbo dichiarare che furono operazioni preliminari, e non debbono entrare in discussione. Dichiaro poi di accettare l'emendamento della Commissione, nel senso di avere riguardo alle condizioni locali, invece di parlare di speciali criteri.

Proporrei nel tempo stesso una modificazione a due parole, che spero la Commissione non avrà difficoltà ad ammettere, la quale lasci un poco più di latitudine al Ministero, senza punto alterare la legge.

Là dove si dice 6000 abitanti, proporrei che vi si aggiungesse la parola *circa*, e là dove è detto la popolazione complessiva non ecceda 12,000 abitanti, sia messo *possibilmente* 12,000 abitanti; chè altrimenti qualche volta può accadere che si abbiano per esempio 12,100 abitanti, e la legge precettiva potrebbe interpretarsi nel senso di dovere a qualunque patto evitare che si ecceda il limite massimo, anche di un solo abitante, a rischio di nullità.

Io credo che questo nulla tolga allo spirito della legge, e non la alteri in modo alcuno. Quando la nostra legge elettorale voleva un Deputato per ogni 30,000 abitanti, in pratica questo numero era talvolta di qualche migliaio di più, attese le necessità inevitabili nei riparti.

**Senatore Scialoja, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Scialoja, Relatore.** Non vi sarebbe difficoltà intorno al primo limite, *circa* a 6,000; ma siccome quello di 12,000 è il limite massimo, non si comprende come possa dirsi *possibilmente*. Si potrebbe portare questo limite ad un po' più o un po' meno delle 12,000, sostituendovi un'altra cifra, ma non credo convenga dire *possibilmente* di 12,000.

**Ministro delle Finanze.** Spiegherò il mio concetto. Qui si dice che bisogna riunire ad un maggior comune tanti piccoli comuni dello stesso mandamento di popolazione inferiore a 6,000 abitanti. Ora può avvenire, nel riunire questi comuni minori al maggiore, che si giunga qualche volta ad oltrepassare di poco, per esempio di un centinaio, il numero di 12,000.

**Senatore Plezza.** Domando la parola.

**Senatore Paleocapa.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola il Signor Senatore Plezza e quindi l'avrà il Signor Senatore Paleocapa.

**Senatore Plezza.** Io vorrei domandare due spiega-

zioni al Ministro. Una si è di sapere per qual motivo il Governo non si è attenuto alla ripartizione per mandamento, mentre la popolazione media dei mandamenti corrisponde a quella dei proposti consorzi, ed abbia invece fatta una nuova creazione di consorzii appositamente per eseguir la legge; creazione che potrà dare luogo ad intrighi che falseranno le intenzioni del Governo.

L'altra spiegazione si è di domandare il motivo per cui non si vuole che il consorzio ecceda i 12,000 abitanti. A me pare o inutile o poco utile fissar il numero di 12,000 piuttosto che ad 11 o 13,000 abitanti, e che invece bisognerebbe prendere tutt'altra via per garantirlo che la giustizia sia fatta.

« Bisognerebbe, a mio credere, non occuparsi del numero massimo al quale possono giungere gli abitanti del consorzio, ma prescrivere che i Comuni più piccoli da aggiungersi ai Comuni più popolosi, insieme riuniti, abbiano ad avere una popolazione maggiore di quella del Comune più grosso; perchè, se voi riunite Comuni piccoli ad un Comune grosso, ad un Comune, supponiamo, di 5,000 abitanti riunite uno, due o tre piccoli Comuni che tra tutti facciano, supponiamo, 9,000 abitanti, voi avrete, per conseguenza, che il Comune più grosso è padrone e tiranno degli altri Comuni, poichè, avendo più abitanti che tutti gli altri insieme, facilmente può fare ciò che vuole a suo vantaggio ed a danno degli altri, come succede ordinariamente nelle frazioni distaccate dai Comuni che sono sovente maltrattate dal luogo principale.

Se si prescrive che gli altri Comuni riuniti insieme abbiano una popolazione più numerosa di quella del Comune più grosso, allora si evita ogni pericolo, perchè non è possibile che gli altri vadano d'accordo, perchè, se tra varii interessati è difficile l'accordo, tra Comuni piccoli poi è impossibile che possano accordarsi per imporre al Comune grosso, e questo non potrà tiranneggiare gli altri perchè inferiore nel numero dei rappresentanti agli altri riuniti insieme. Allora io vedo un motivo ragionevole della prescrizione, ma non lo vedo nel prescrivere che non passi i 12,000.

Io proporrei che si stabilisca in quel numero che si vuole la popolazione delle Città o Comuni nel primo alinea di 6,000 anime, o più o meno, questo non importa, ma che nel secondo si dicesse che nella formazione dei consorzii si debba avere sempre riguardo a che i Comuni più piccoli da unirsi al grosso abbiano da avere tutti insieme una popolazione maggiore di quella del Comune più grosso col quale devono formar il consorzio.

**Presidente.** La parola è al Signor Senatore Paleocapa.

**Senatore Paleocapa.** Io non avevo altro da osservare se non che la frase « che la popolazione sia possibilmente di 12,000 abitanti » non mi pare precisa abbastanza. Il dire *possibilmente* parrebbe che si dovesse fare uno studio per trovar modo di combinare per quanto

è possibile che abbia propriamente la popolazione di 12,000 abitanti.

Mi pare che per stare nella precisa disposizione, convenga stabilire che non possa essere minore di 6,000 abitanti nè maggiore di 12,000.

Il Signor Ministro osserva che potrebbe darsi che in quella combinazione si trovi che vi sia cumulo di Comuni in modo che passino di 200 o 300 abitanti il numero di 12,000, e che in tal caso dovrebbe rinunciare a questa combinazione.

Io credo non sarà difficile il rimediarvi; traendo via un Comune dei più piccoli, si avrà alquanto meno di 12,000; si starà al di sotto in questo limite, perchè non è prescritto che si debba andare al di sopra.

Mi pare che sarebbe inconveniente maggiore il non precisare bene.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** La difficoltà sta in ciò che i Comuni debbano essere dello stesso Mandamento.

Del resto, qualora la Commissione non la trovi plausibile, io non insisto sovra questa modificazione.

Lo studio di queste combinazioni mi aveva mostrato che qualche volta sia forza stare ora al di sotto ed ora alquanto al di sopra del limite stabilito; quindi parrebbe potersi tenere tra i due limiti, ma non rigorosamente a tal punto che l'eccederli di poche anime possa considerarsi come violazione della legge.

**Senatore Scialoja, Relatore.** La Commissione osserva che il dire *possibilmente* 12,000 abitanti è lo stesso che dire 12,000 o qualche cosa di più; ma questo di più diventerebbe esso medesimo un limite che avrebbe l'inconveniente che si vuol evitare. E per vero o si vuole un limite, ed è mestieri che sia determinato: altrimenti tanto è che non vi sia.

Ecco l'osservazione della Commissione.

**Ministro delle Finanze.** Io non insisto.

**Presidente.** Mi pare che il Relatore della Commissione sia di parere di lasciare l'articolo come si trova.

Mi giunge in questo momento un emendamento dell'onorevole Senatore Plezza che dovrebbe collocarsi in fine del secondo alinea, e sarebbe concepito in questi termini:

« In guisa che la popolazione dei Comuni più piccoli abbia un numero di rappresentanti superiore a quello del Comune più popolato. »

Esso verrebbe dopo le parole: 12,000 abitanti.

**Senatore Plezza.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Plezza.** Se si vuol conservare un limite di anime, allora converrà fare un'altra redazione.

**Presidente.** Voglia dirmi come intenderebbe che si attacchi quest'emendamento al primo alinea.

**Senatore Plezza.** Metta un ed in seguito al secondo paragrafo e dica: « ed in guisa che la popolazione dei

Comuni più piccoli abbia un numero di rappresentanti superiore a quello del Comune più popolato. »

**Presidente.** Se non si domanda la parola, interrogherò il Senato per vedere se l'emendamento Plezza è appoggiato.

Chi appoggia quest'emendamento voglia sorgere.

(Appoggiato.)

**Ministro delle Finanze.** Io non potrei accettare l'emendamento dell'onorevole Plezza, perchè credo che praticamente genererebbe tali difficoltà o complicazioni da rendere in molti casi impossibile la formazione dei consorzi.

Votere che la somma della popolazione dei piccoli Comuni aggregati ad un Comune maggiore superi quella del Comune maggiore, equivale a introdurre una condizione, la quale, mi giova ripeterlo, renderebbe impossibile l'esecuzione di siffatta disposizione.

**Senatore Plezza.** Godo che il Signor Ministro non abbia combattuto l'importanza del mio emendamento. Quanto alla difficoltà pratica trovo molto più facile temperare a questa condizione, che adempiere quella dei 12,000 abitanti, perchè può darsi benissimo che si trovi difficilmente modo di combinare con numeri fissi il numero degli abitanti: invece il numero dei consiglieri, che rappresentano questa popolazione sarà facilissimo al Ministro di trovarlo, quando lo voglia, perchè egli ha la facoltà di fare il consorzio da 6,000 a 12,000 abitanti.

Dunque può farlo di 7, 8, 9, 10, 11 o 12,000. In questa latitudine non è a lui impossibile di combinare nel modo indicato, ed io sarei disposto ad accordare una latitudine ancora maggiore, purchè la rappresentanza sia giusta.

Noi sappiamo che esistono dei Comuni, i quali hanno delle popolazioni aggregate, ma distaccata dal nucleo principale della popolazione. I reclami sono continui perchè il Comune grosso provvede alle strade, alle scuole ed altri bisogni locali suoi, e molte volte non provvede ai bisogni delle frazioni aggregate.

Con questo esempio sotto gli occhi, vogliamo noi con una legge stabilire una norma che darà luogo a tirannie maggiori di quelle che sono inseparabili dalla legge stessa?

Io insisto perchè sia adottato il mio emendamento.

**Senatore Scialoja, Relatore.** La Commissione non crede accettare l'emendamento del Senatore Plezza, sia per le difficoltà pratiche indicate dal Signor Ministro, sia ancora perchè realmente in questo articolo 3 non si parla di rappresentanza dei Comuni nei consorzi: qui si parla unicamente della formazione dei consorzi.

All'articolo 21 soltanto si parla di questa rappresentanza, ed anzi a quell'articolo è stato proposto un'emendamento dalla Commissione, il quale a suo luogo vedremo se sarà accettato dal Signor Ministro; sicchè sarebbe fuori di luogo l'emendamento del Senatore Plezza.

Sia dunque per la sostanza, sia per l'inopportunità,

la Commissione non accetta l'emendamento del Senatore Plezza.

**Senatore Plezza.** Domando la parola.

**Presidente.** Come proponente l'emendamento, il signor Senatore Plezza ha la parola.

**Senatore Plezza.** Mi pare che la risposta data dall'onorevole Relatore non sia abbastanza soddisfacente. Egli dice che non può accettare per le difficoltà pratiche. Egli le afferma, ed io le ho negate; sia al Senato di apprezzare il valore delle rispettive ragioni.

Egli dice inoltre che questo emendamento troverà la sua sede ove si tratta della nomina della Commissione che deve provvedere all'esecuzione della legge.

Prego l'onorevole Relatore di osservare che, se nella creazione del consorzio non si fa in modo che per ragione di popolazione i Comuni piccoli abbiano diritto a maggior numero di rappresentanti che il Comune più popolato, dopo non vi è più modo di riuscirvi. Sarebbe d'uopo per ciò ottenere di dare ad una popolazione minore maggior numero di rappresentanti nella Commissione, ciò che è assurdo ed io non lo propongo.

**Presidente.** Metterò ai voti l'emendamento del Senatore Plezza che rileggo.

(V. sopra.)

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Rileggo l'articolo 3 nella conformità indicata colla variante della Commissione per metterlo ai voti.

« Il contingente provinciale sarà ripartito fra Comuni che hanno una popolazione di 6,000 abitanti o più, e consorzi obbligatori di più Comuni.

» Questi consorzi saranno fatti per Decreto Reale e uditi i Consigli provinciali, riunendo fra loro o ad un maggior Comune, tanti Comuni dello stesso Mandamento inferiori di popolazione a 6,000 abitanti, in guisa che la loro popolazione complessiva non ecceda i 12,000 abitanti.

» Il contingente provinciale sarà ripartito fra i Comuni e i consorzi come sopra fissati, tenendo a calcolo i criteri indicati all'articolo precedente.

» Questo riparto preparato dalle Autorità finanziarie viene sottoposto al Consiglio provinciale, il quale può riformarlo, anche avuto riguardo alle condizioni locali. Se l'Autorità finanziaria non consente nella riforma, il Prefetto decide. »

Chi l'approva, sorga

(Approvato.)

« Art. 4. I Consigli dei Comuni compresi o non in consorzio, nella prima loro Sessione successiva al riparto, possono portare sì uniti che separati, i loro ricorsi contro l'operato del Consiglio provinciale o del Prefetto, al Ministro, il quale, dopo avuto il parere del Consiglio di Stato, decide. I reclami dei Consigli comunali non sospendono l'esecuzione, ma danno luogo a rettificare le somme dei contingenti comunali e consorziali e ad operare i relativi congruagli o compensi. »

(Approvato.)

« Art. 5. È soggetto all'imposta ogni individuo domiciliato nello Stato, ed ogni ente morale o corporazione di qualsiasi natura che vi abbia la sua sede principale od una sede secondaria. »

La Commissione propone di surrogarlo coll'articolo seguente:

« Ogni individuo o ente morale si dello Stato che straniero è tenuto all'imposta sui redditi della ricchezza mobile che ha nello Stato. »

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Questo è uno dei punti in cui la Commissione propone una modificazione piuttosto rilevante. Oltre la modificazione di forma degli articoli 5 e 6, giacchè questi due articoli si collegano molto strettamente insieme, la riforma che la Commissione introduce consiste in ciò che non si paga imposta se non per la rendita che si ha nello Stato.

Tanto il nazionale che lo straniero pagano per la rendita che hanno nello Stato. Il nazionale e lo straniero domiciliato nello Stato non pagano per le rendite che hanno fuori Stato. Tale mi sembra essere il concetto della legge: tutto il resto non è che modificazione di forma che forse chiarisce anche meglio la legge.

**Senatore Scialoja, Relatore.** Questo e non altro è il concetto.

**Ministro delle Finanze.** Teoricamente io non potrei oppugnare questo principio, perchè la tassa si paga in corrispettivo della protezione che il Governo dà o all'individuo o all'atto col quale la ricchezza si crea; in pratica però mi permetto di fare alcune considerazioni che sottopongo alla saviezza del Senato, lasciando al medesimo di giudicarne.

Io non insisto nella mia redazione, ma neppure accetto quella della Commissione; mi basta però il porre innanzi al Senato le ragioni che stanno pro e contro affinchè sia giudice della divergenza.

Per l'emendamento della Commissione sta il valore scientifico di esso; ma contro stanno alcuni pericoli pratici, i quali sono che un individuo anche ricco faccia credere che la massima parte della sua ricchezza mobile (poichè supponiamo che fondi non ne abbia in proporzione della sua rendita apparente) sia di capitali investiti al di fuori del Regno. Ma v'ha di peggio: non solo dirò il cittadino sarebbe tentato a dichiarare che ha i suoi capitali investiti fuori del Regno, ma sarebbe tentato veramente ad investirli, qualora egli vegga che in un paese fuori d'Italia, i redditi di ricchezza mobile vadano soggetti a meno imposizioni.

È adunque in qualche modo un incitamento dato all'uscita dei capitali.

Credo poi che in Inghilterra il cittadino paghi l'*income-tax* anche per i redditi che ha fuori del Regno.

Queste sono le ragioni per le quali il Governo e la Commissione della Camera dei Deputati e la Camera stessa mantennero la disposizione che il cittadino pa-

gava la tassa sulla rendita della ricchezza mobile, ancorchè questa rendita fosse fuori dello Stato.

**Senatore Balbi Piovera.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Senatore Balbi Piovera.

**Senatore Balbi Piovera.** Io debbo far presente all'onorevole signor Ministro, che mi pare una cosa fuori di proposito il voler imporre un cittadino dello Stato per i fondi che possa possedere in altri paesi. Al giorno d'oggi, allo stato della ricchezza europea, colle speculazioni che trasportano abitualmente i capitali in tutta l'Europa, mi pare una disposizione contraria al libero scambio, alla libera disposizione dei capitali, alla ricchezza pubblica. I capitali debbono essere pienamente liberi. Se volete obbligare i cittadini italiani ad impiegare i loro capitali in Italia, voi dovete nello stesso tempo escludere i capitali stranieri! Libertà per i capitali stranieri di venire in Italia; libertà per i capitali italiani di trasportarsi dove meglio credono.

**Senatore Maritani.** Domando la parola....

**Presidente.** L'ha domandata prima il Senatore Scialoja.

**Senatore Scialoja.** Io parlerò dopo.

**Presidente.** Allora ha la parola il Senatore Maritani.

**Senatore Maritani.** Signori Senatori, la prima volta che ebbi l'onore di parlare sopra questa legge l'ho chiamata illogica, proverò che anche in questa disposizione è completamente illogica.

In primo luogo il colpire una ricchezza qualunque all'estero mi sembra un atto che tende a far traslitterare il potere sovrano nazionale di uno Stato, in un paese estero. In secondo luogo qual è la ragione che si adduce per colpire la ricchezza mobile in paese estero?

L'onorevole presidente del Consiglio ci ha detto testè, che è per impedire che i capitali nazionali vadano all'estero. Ora io dichiaro che il capitale mobile non è nazionale, non conserva nazionalità, non ha altra regola di condotta, non ha altra morale che il suo miglior investimento. L'illogismo consiste sempre in quest'analogia che si vuol fare coll'*income-tax*.

L'*income-tax* è logica, colpisce tutti i redditi, in questa legge uno solo è colpito. Volete vedere la prova di questo illogismo? Ad un cittadino italiano viene offerto di comprare una proprietà fondiaria all'estero che importa quattro o cinque milioni, o qualunque altra somma, è un capitale che va fuori e non è colpito da nessuna tassa. Invece un altro regnicolo compra cinque franchi di rendita sul Gran Libro francese, ed è colpito dalla tassa. Quindi non è la ragione dell'uscita del capitale, perchè vi sfuggirà sempre; la vostra legge non impedirà un centesimo di uscire dal Regno, perchè non uscirà che allorquando avrà un vantaggio in un investimento all'estero, e la vostra legge non impedirà di farlo.

L'*income-tax*, che è sempre l'idea alla quale si torna, perchè è l'origine della tassa sul reddito di ricchezza

mobile che discutiamo, è stato invocato per sostenere l'opportunità di questo articolo; ebbene, Signori, l'*income tax*, colpendo tutti i redditi inglesi, li deve colpire in qualunque parte essi siano. Ma in Inghilterra si è dovuto fare questa estensione per una ragione semplicissima, perchè migliaia e migliaia di Inglesi abitano l'immenso impero indiano, banchieri, industriali, impiegati civili, negozianti, militari formano un immenso numero di individui nelle infinite colonie inglesi, e benchè tutte queste possessioni facciano parte dell'impero britannico, essi non sono soggetti alle regole che regolano l'Inghilterra, e si è dovuto necessariamente estendere l'*income-tax* a quelle regioni per colpire la ricchezza mobile di tanti Inglesi che vivono in quei vasti possedimenti asiatici, americani ed africani. Ebbene, o Signori, malgrado questa necessità in cui si trovò il Governo inglese, ed in cui non siamo noi certamente, già in varie occasioni si sono fatte mozioni nel Parlamento inglese per abolire questa clausola dell'*income-tax*, perchè ingiusta e per difficoltà assoluta d'esecuzione, tanto più che quella tassa sulla fortuna di un inglese sul reddito mobile all'estero è diventata una pura questione di buona fede, e non si fa nemmeno inchiesta sulla fortuna che un inglese può avere all'estero. La sua coscienza sola è il proprio giudice.

Quindi come questa legge non ha la logica dell'*income-tax* che colpisce tutti i redditi, non si possono invocare le prescrizioni della legge inglese, non valgono le ragioni adotte dal Signor Ministro per sostenere uguale tassa nella legge attuale. Pertanto appoggio l'emendamento della Commissione che avrei io stesso proposto se non ne avessi trovato la soppressione nel progetto della Commissione.

Senatore Ghigliani. Il Signor Ministro crede che, se noi esentassimo dalla tassa sopra la ricchezza mobile coloro che hanno beni mobili fuori del Regno, i capitali italiani emigrerebbero in altri paesi.

Se fosse ben fondato questo timore, noi dovremmo a più forte ragione temere che i capitali, che si trovano in paesi dove le imposte sono leggere, relativamente a quelle che ora si tratta di stabilire, si rimarrebbero dove stanno, e non verrebbero per certo in Italia; e conseguentemente il più grave, il più deplorabile errore che noi potessimo commettere sarebbe quello di assoggettare alla tassa sulla ricchezza mobile i beni che i forestieri hanno nel Regno.

È comune lamento che l'Italia difetta di capitali; è voce generale che se noi vogliamo compiere le nostre reti di strade ferrate, se ci piace di veder fiorire l'agricoltura, l'industria, il commercio, dobbiamo adoperarci a tutt'uomo per attirare il più possibile i capitali stranieri in nostro aiuto.

Da ciò ne viene che, se noi questi capitali li respingiamo mediante la tassa di cui questa legge li graverà, noi faremo opera sconsiderata e sommamente pregiudiziosa.

Il Ministero non teme che la legge per lui presen-

tata arrechi questi danni, ed io sono pienamente d'accordo con lui; ma, se è ragionevole il pensare che non ostante la nostra tassa verranno in Italia capitali esterni, perchè naturalmente dove havvi bisogno di capitali si impiegano con molto profitto, è parimenti ragionevole il dire che, non ostante la tassa che ora si tratta di stabilire, rimarranno in Italia capitali nostrani allettati dagli stessi guadagni che faranno gola ai forestieri.

Dunque io prego il Senato a volere accogliere quale emendamento all'articolo del Ministero l'articolo proposto dalla Commissione.

Senatore Scialoja, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Scialoja ha la parola.

Senatore Scialoja, *Relatore*. Se mi si permette dirò qualche parola in sostegno dell'emendamento della Commissione.

Il Signor Ministro diceva: si faranno delle dichiarazioni non vere, nelle quali un individuo, che vorrà occultare parte delle entrate che ha nello Stato, dichiarerà di avere all'estero un'entrata considerevole; e con ciò spiegherà il lauto suo modo di vivere, nè il tassatore saprà come arguire se egli realmente ha nello Stato un'entrata maggiore.

Ma io osservo che non basta il solo asserire nelle dichiarazioni una cosa, perchè venga creduta, ma bisogna anche provarla; e chi non ha una rendita all'estero, malamente la potrà provare. Sicchè non potrà così facilmente indurre in errore i tassatori.

Egli teme ancora che l'esenzione possa spingere una parte dei capitali, dagli accumuli fatti nell'interno del paese a cercare impiego all'estero.

Rispondo in primo luogo, che in Europa non è paese dove non siano tasse dirette od indirette sulla ricchezza mobile; e tasse il più delle volte più gravi assai di quella di cui noi ci occupiamo.

Sicchè è assai difficile che, per cercare il guadagno cui potrebbe, in qualche rarissimo caso, dare luogo la differenza tra questa tassa e qualche tassa minore all'estero, i capitali possano emigrare.

Non è così facile come si crede l'emigrazione dei capitali.

L'allettamento non deve essere lievissimo perchè l'emigrazione avvenga; ma deve essere di molto considerevole.

Diffatti, o Signori, mentre oggi in Inghilterra i capitali impiegati rendono appena, per esempio, il 3, non è da credere che sol perchè da noi rendono il 7 1/2 o l'8, i capitali inglesi affluiscano in Italia. Anzi tutti siamo testimoni del contrario: eppure la differenza è enorme rispetto a quella che potrebbe esservi tra la tassa sull'entrata dell'uno e dell'altro paese.

Non è dunque per questa parte a tener conto dei timori del Signor Ministro.

Ma uscendo dal campo di queste obiezioni peculiari, io fo un dilemma e dico: o non si debbono sottomettere a tassa le entrate provenienti da capitali esteri; o

voi non dovete sottomettere a tassa i capitali esteri che sono impiegati nel nostro paese. Dovete scegliere tra i due principii: poichè altrimenti l'uno urterebbe contro l'altro; e quando due principii si urtano nel campo della logica, nella pratica non possono produrre altro che inconvenienti ed assurdi.

**Presidente.** Metterò ai voti l'articolo 5 secondo la redazione della Commissione:

« Ogni individuo o ente morale sì dello Stato che straniero è tenuto all'imposta sui redditi della ricchezza mobile che ha nello Stato. »

Chi approva questo articolo, voglia sorgere.

(Approvato.)

Leggerò l'articolo 6 secondo il progetto ministeriale...

**Ministro delle Finanze.** Approvato l'articolo 5, l'articolo 6 proposto dalla Commissione è la conseguenza logica dell'articolo medesimo.

**Presidente.** Allora leggerò l'articolo 6 secondo la redazione della Commissione.

(Vedi *infra*).

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Alfieri**. Il Senato vorrà perdonare la mia ingenuità.

Mi pare che una dichiarazione, non data finora, sia necessaria per la perfetta intelligenza di questo articolo.

Più volte si ripete la parola: *redditi, redditi di un beneficio*, ecc.

Quando qui si parla di redditi, si intende parlare di redditi effettivi? Faccio questa domanda perchè vi sono titoli di rendita, che veramente dovrebbero dar rendita che sono destinati a darla, ma che in effetto non la danno.

Dovrà chi farà la dichiarazione comprendere questi titoli di rendita, che dovrebbero dare una rendita?

Citerò certe ferrovie (la ferrovia di Bra, per esempio) che, sebbene abbiano titoli di rendita, tuttavia momentaneamente non danno rendita e così l'acqua potabile di Genova, una volta impresa Carrobbio.

Dovrà adunque consegnare i titoli che avrà perchè suppongono una rendita?

**Ministro delle Finanze.** L'obbiezione fatta dall'onorevole proponente è giusta, ma non mi sembra difficile a risolvere.

L'imposta è realmente stabilita sopra la rendita; e l'articolo 11 della legge lo chiarisce, a mio avviso, abbastanza, là dove dice che il contribuente è tenuto a fare la dichiarazione dei suoi redditi non fondiari.

Effettivamente si tratta di dire quello che uno ha di rendita, non quello che ha di capitale, perchè questi titoli sarebbero capitali *in spe* di dare una rendita, ma non sarebbero rendite effettive attuali.

Io credo che questa spiegazione appagherà l'onorevole proponente.

Senatore **Balbi Plovera**. Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Balbi Plovera**. Non ho preso la parola quando l'onorevole presidente ha letto l'articolo perchè credeva che verrebbe discusso paragrafo per paragrafo.

La mia osservazione è sul paragrafo A. Non è la prima volta che mi tocca di combattere le idee che si hanno sopra i redditi ipotecari.

Anni sono, allorchè viveva il compianto conte Di Cavour, una legge fu proposta per mettere una imposta sopra le rendite dei capitali ipotecari, e l'ho combattuta. Passò alla Camera dei Deputati, passò con pochissima maggioranza al Senato, ed uscendo dall'Aula il conte Di Cavour mi disse che non la presenterebbe alla sanzione reale, perchè si prende su questi impieghi un abbaglio grandissimo.

Nella Legge presente è detto che i capitali che pagano un'imposta, non saranno considerati come ricchezza mobile.

Ora, i redditi ipotecari pagano già un'imposta, e la pagano gravissima. Queste rendite sono poste su stabili, e fanno direttamente parte del capitale degli stabili medesimi.

Addurrò un esempio: Tizio ha uno stabile di 100,000 franchi, ha 50,000 franchi di debito ipotecario: qual è il suo capitale? 50,000. Il proprietario dei redditi ipotecari è esente da qualunque tassa come viene generalmente stabilito dai contratti, e però la legge appena proposta produsse l'infuosto effetto: primo, di fare subito crescere il tasso dell'interesse sulle rendite ipotecarie; secondo, di fare stabilire in tutti i contratti che qualunque sia l'imposta che sarà in avvenire messa sopra qualunque specie di redditi di quel genere, sarà a carico del proprietario del fondo.

Ora, nello stato presente della proprietà fondiaria colla crittogamma, colla malattia dei bachi... ed altri danni, colle imposte comunali e provinciali che sono *senza fine* nè discrezione, volete voi ancora caricare questi proprietari di una nuova imposta, ed imposta che ricade solo sopra di loro?

In generale non si vuol considerare questi redditi come parte di proprietà, eppure lo sono e qui ci sono dei magistrati e dei legali che, se vogliono ben riflettere, converranno che vi è ben poca differenza; se c'è, fra una comproprietà, cui il reddito si divide tra i diversi individui di una famiglia, perchè non si è potuto ancora alienare il fondo per dividerne il capitale, fra coloro che hanno diritto allo stabile stesso, e il capitalista che ha un capitale impiegato per lungo tempo in un mutuo.

Io dico anzi che il proprietario del fondo su cui si imporrebbe la tassa ipotecaria, si troverebbe in posizione peggiore, giacchè le tempeste, le inondazioni e tutti gli infortunii, colpirebbero lui solo, mentre che il mutuante non patirebbe nulla, neppure la vostra imposta.

Allora bisognerebbe o diminuire l'imposta fondiaria in proporzione di quello che sarà caricato ad esso per l'imposta sui capitali ipotecari, o togliere questa dal-

l'imposta sulla ricchezza mobile. Ma questa non è ricchezza mobile, dal momento che è fissato per un tempo più o meno lungo l'impiego del capitale sopra un fondo; mentre il capitalista non ne può disporre: come neppure il proprietario nominale del fondo.

Io credo che quest'articolo messo nella legge avrà se non altro la conseguenza funesta che ne verrà maggiormente danneggiata la proprietà.

Tutto il mondo sa che l'agricoltura ha bisogno di capitali per poter aumentare i suoi prodotti; con questa legge si verrà ad aumentare naturalmente la tassa dell'interesse e rendere più difficile il trovare questi capitali tanto necessari per progredire.

Queste mie ragioni emesse in quel tempo ebbero per effetto che la legge non è stata proposta, e nelle stesse ragioni propongo di togliere da questa il paragrafo 4 dell'articolo in discussione.

**Presidente.** Si metterà adunque a partito ogni paragrafo separatamente, e quelli che opineranno col signor Senatore Balbi Piovera voteranno contro il paragrafo A.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Comprendo perfettamente come allorché si trattò in quest'aula di imporre una tassa speciale sui capitali ipotecari, potessero essere dedotte le ragioni che ha ora recate innanzi l'onorevole preopinante; benché gravi questioni e assai difficili a risolvere siano quelle della incidenza della tassa, e benché il saggio dei capitali non da questo termine, ma da ben altro prenda la sua origine, cioè dall'offerta e dalla domanda.

Ma io lo ripeto, non è il caso di venire a discutere particolarmente le ragioni che potrebbero favorire o contrariare una tassa speciale sui capitali ipotecari.

Quando si stabilisce una tassa sopra i redditi della ricchezza mobile, cioè tutti quei redditi che non derivano da fondi stabili; quando si invita il contribuente a dichiarare i redditi che derivano dalla parte non fondiaria della sua ricchezza, per verità non saprei vedere come si possa eccettuare i redditi che vengono dai crediti siano essi chirografari od ipotecari. L'emendamento dell'onorevole preopinante sconvolgerebbe da capo a fondo la legge, distruggerebbe il principio di essa, e la più nitida e la più chiara delle sue applicazioni. Con queste semplici parole io intendo di respingere per parte del Ministero la proposta dell'onorevole Balbi Piovera.

**Senatore Alfieri.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Alfieri.** Mi limito a dire che accetto la dichiarazione dell'onorevolissimo signor Ministro delle Finanze, perchè se mai negli articoli successivi vi fosse qualche disposizione applicativa che compromettesse la sorte di questa dichiarazione, non si potesse opporre che essa sia stata implicitamente già votata colla deliberazione presa sull'art. 6.

**Presidente.** Se non si domanda altrimenti la pa-

rola, metterò ai voti l'art. 6 partitamente; e comincerò dal metter ai voti la prima parte comprensiva del paragrafo A in questi termini:

« Sono considerati come redditi di ricchezza mobile esistenti nello Stato:

» a) I redditi iscritti agli uffizi ipotecari nel Regno o altrimenti risultanti da atto pubblico nominativo fatto nel regno. »

Chi approva questa prima parte, voglia sorgere.

(Approvato.)

Ora leggerò gli altri paragrafi, che metterò poi ai voti in complesso:

« b) Gli stipendi, pensioni, annualità, interessi e dividendi pagati in qualunque luogo e da qualunque persona per conto dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, dei pubblici stabilimenti e delle compagnie commerciali, industriali e di assicurazione che abbiano sede nel Regno;

» c) I redditi di un beneficio ecclesiastico pagati come sopra da una delle Casse indicate nella lettera precedente;

» d) I redditi procedenti da industrie, commerci, impieghi e professioni esercitate nel Regno;

» e) E in generale ogni specie di reddito non fondiario che si produca nello Stato o che sia dovuto da persone domiciliate o residenti nello Stato. »

Chi approva questa parte ulteriore dell'art. 6, voglia sorgere.

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo. Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 7. Sono esenti dalla imposta:

» 1. Gli agenti diplomatici delle nazioni estere;

» 2. Gli agenti consolari non regnicoli, nè naturalizzati, purchè non esercitino nello Stato un commercio od una industria, o purchè esista reciprocità di trattamento negli Stati dai quali essi dipendono e salve le speciali convenzioni consolari;

» 3. I figli, le donne maritate e gli altri membri della famiglia che convivono col capo di questa, e che non hanno, presi individualmente, lire 250 di reddito complessivo imponibile di qualsiasi origine godute separatamente dal reddito del capo di famiglia.

» 4. Tutti coloro che a giudizio ed attestato dell'autorità comunale siano dichiarati indigenti. »

**Senatore Di Revel.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Di Revel.** Desidero che il signor Ministro delle Finanze dia una qualche spiegazione intorno all'intelligenza di questo articolo. Esso stabilisce esenzioni; e veggio che al paragrafo 3 esenta dalla tassa: « I figli, le donne maritate e gli altri membri della famiglia, ecc. » (V. sopra).

Secondo la locuzione di questo articolo i figli, le donne conviventi in famiglia non possono essere tassati se non hanno un reddito di 250 lire imponibile, riducendo cioè dei 5/8 400 lire di reddito e portandole a L. 250.

Io domando il perchè questi individui viventi col padre di famiglia non sono tassabili se non hanno più di 250 lire in proprio, e perchè se costoro venissero a separarsi dalla famiglia debbano pagare.

Io veggio che l'esecuzione qui è limitata perchè comprende, ammette all'esenzione colui che ha 250 lire di rendita godute nella famiglia, ed invece su queste 250 lire di rendita se le possiede fuori della famiglia è imposto.

Questo merita uno schiarimento, perchè nell'applicazione evidentemente vi sarebbe luogo ad imbrogli.

Domando poi ancora, se tutti debbono pagare perchè la legge non esclude che coloro che con giudizio ed attestato del comune sono dichiarati indigenti e non è contestato, che anche con una rendita inferiore alle lire 250 si è colpito dalla tassa. Come farà il signor Ministro al riguardo dei soldati componenti l'esercito e l'armata di mare? Io non veggio nella legge nessuna esenzione, veggio che è detto che nel computo della rendita si calcola quello che si esige in danaro, in vitto ed in alloggio. Ciò stante il soldato ha una rendita imponibile secondo questa disposizione, quindi mi dirà il signor Ministro se sia sua intenzione di tassarli. Quanto ho detto dei soldati è detto di tutti i cittadini, perchè qui non si mette un minimo di rendita per essere esenti dall'imposta, e che bisogna andare fino all'ultimo centesimo, perchè la tassa colpisce tutte le somme.

Io veggio che in altri paesi di cui si è fatto tante volte menzione in questa discussione, come in Toscana ed in Inghilterra vi sono delle esenzioni....

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Senatore **Duchoqué**. Domando la parola.

**Presidente**. Prima si lasci terminare l'oratore.

Senatore **Di Revel**... Quanto all'Inghilterra tutti sanno che la rendita annuale di 100 lire sterline non è tassata, e conseguentemente sono 2500 lire di rendita, il che costituisce una latitudine grande per tutti coloro che non hanno molto.

Al contrario, se voi prendete questa legge e la sottomettete all'esame di chiunque, niuno la intenderà altrimenti da quanto io or ora dissi, nessuno cioè vi ha che sia eccettuato, perchè nel calcolo della ricchezza, si deve tener conto di quello che uno riceve in denaro, alloggio e vitto; il che stante non vi è pezzente il quale non possa essere tassato, perchè in un modo o in un altro deve procacciarsi quanto basta per vivere, e ciò basta per essere assoggettato a tassa.

Posto però che le autorità comunali possono dichiarare alcuni individui indigenti, domanderò se i soldati dell'armata di terra e di mare saranno o no parificati agli indigenti.

**Presidente**. Il Senatore **Farina** ha la parola per uno schiarimento.

Senatore **Farina**. Io credo che lo schiarimento debba darlo l'onorevole **Duchoqué**. Parlerò dopo.

**Presidente**. Il Senatore **Duchoqué** ha la parola per uno schiarimento.

Senatore **Duchoqué**. In una discussione così grave sento scrupolo di frapporre anche una sola parola che ne sembri forse alquanto estranea. Pur debbo uno schiarimento brevissimo.

Ho sentito l'onorevole Senatore **Di Revel** asserire sulla mia parola avere in Toscana la tassa di famiglia per condizione di esentare chiunque non godesse di 600 lire di rendite, e l'onorevole Senatore **Farina** li negava.

È qualcosa di vero nelle due parti.

Dissi che la tassa di famiglia in Toscana non era una capitazione; e dedussi a conferma che nel riparto fatto da una Comunità nel quale mi ero incontrato, si trovava che al disotto di 600 lire di rendita non s'impondeva. Ma ciò non vuol dire che in un comune men ricco o più povero di quello cui si riferiva il reparto portato ad esempio, non potesse la tassa acendere alquanto più basso, in ragione di una estimazione, che secondo l'organamento speciale di quella tassa, procedeva, come in altri termini e ad altri effetti procede in ragione di località la estimazione per esempio delle pigioni nella tassa personale mobiliare delle antiche provincie.

**Presidente**. Il Senatore **Farina** ha la parola.

Senatore **Farina**. Io pure mi proponeva di fare osservazioni circa le disposizioni del numero quarto dell'art. 7.

In parte, le cose che stava per dire vennero egregiamente rilevate dal precipitante conte **Di Revel**.

Sembra inoltre a me, che l'arrestarsi al limite della indigenza sia veramente spingere la tassa troppo oltre.

Dirò di più, leggendo le disposizioni di quest'articolo con quelle dell'art. 28, risulta che la tassa non s'arresta nemmeno al limite dell'indigenza, perchè la tassa di 2 franchi a testa, che io ho chiamato una capitazione, e che mi sembra ancora tale, viene per i padri di famiglia spinta fino al punto in cui non godranno che 50 lire di rendita imponibile, le quali unite alle 30 lire che vengono difalcate dopo la *discrimination* vengono a formare 80 lire.

Ora, signori, io vi domando se un uomo, che ha 22 centesimi al giorno, che colle sue fatiche può procurarsi soli 22 centesimi al giorno, non sia più che indigente?

Mi pare che questa dimostrazione non ammetta replica.

Postochè noi abbiamo copiato gran parte della legge Toscana, mi sia lecito osservare, come sia indubitato, che essa prima del 1850 non aveva fissazione di limite se non all'indigenza; e notate bene, che l'indigenza non si spingeva fino al punto da non riguardare come indigente colui che non ha che 22 centesimi al giorno: notate inoltre che la nostra legge non si arresta nemmeno là, essa va fino a chi ha 5 franchi di rendita, come opportunamente diceva l'onore-

vole conte Di Revel, solamente al disotto dei 50 franchi diminuisce la quota di due franchi, ma seguita a far pagare.

Nella legge di Toscana, come diceva, prima del 1850 non c'era altro limite che quello dell'indigenza; e quando l'onorevole Duchoqué venne a dire che in Toscana il limite in una città era 600 lire, credendo di difendere la legge, ne fece l'accusa....

Senatore **Duchoqué**. Io non difesi: accertai un fatto.

Senatore **Farina**.... giacchè con quelle modificazioni il municipio di Firenze venne a correggere quella esorbitanza che sta scritta nella legge dopo il 1850; per altro si trovò opportuno anche in Toscana di introdurre un limite diverso da quello dell'indigenza, e nell'articolo 10 del Regolamento annesso alla legge pubblicata nel principio del 1850 stesso si stabilì che oltre agli indigenti ed i miserabili venissero esclusi (sono parole della legge) « quelli ancora i cui guadagni fossero appena sufficienti a provvedere di sostentamento le loro famiglie. »

Postochè abbiamo una legge modellata in gran parte sulla legge Toscana, parmi che non possa ravvisarsi inopportuno di introdurre nella nostra legge quelle stesse limitazioni che l'esperienza dimostrò opportuno di introdurre anche in Toscana. Conseguentemente proporrei che al fine dell'articolo, dopo la parola *indigenti*, si introducessero queste altre: « e quelli ancora i cui guadagni fossero appena sufficienti a provvedere di sostentamento le loro famiglie »; salvo poi a mettere d'accordo le disposizioni dell'alinea precedente, che concernono le 250 lire di rendita, e che si ammettono in quest'articolo come limite minimo per la tassa, colle disposizioni dell'art. 28, nel quale invece niun limite minimo si ammette a favore dei padri di famiglia che sono molto più naturalmente gravati di pesi che non gli altri.

Senatore **Martinengo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo**. Furono avvertiti due inconvenienti riflettenti l'art. 7. Mi permetta il Senato che io ne accenni un terzo. Il numero 4 di quest'articolo stabilisce che per attestato dell'autorità comunale può l'individuo essere dichiarato indigente. Generalmente il bracciante è pur troppo indigente, poichè di giorno in giorno gli può mancare quel sussidio che egli ritrae nella giornata; come potrà il comune stabilire a priori, voi avete il tal reddito; se questo individuo si ammala alla metà dell'anno come potrà avere il reddito? come potrà il comune stabilire se questo individuo ha guadagnato 250 lire imponibili? e se non le ha guadagnate come si farà a stabilire l'imposta? Voi vedete in quali spine ponete le Commissioni incaricate di rilasciare i certificati di indigenza.

Io sottopongo questo riflesso al Senato io aggiunta a quelli che egli ha già sentiti, onde voglia ben riflettere prima di accettare l'art. 7.

**Ministro delle Finanze**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

**Ministro delle Finanze**. Io credo che abbiamo già abbastanza da fare e dire di questa legge senza che andiamo ad esaminare i pregi ed i difetti di altre leggi che vigono in Italia. Per conseguenza mi passo di tutto ciò che riguarda la tassa di famiglia Toscana.

L'onorevole conte di Revel ha fatto due domande, una delle quali si risolve in una seria obbiezione alla legge.

Ha chiesto; i soldati di terra e di mare pagheranno la tassa anch'essi?

Non so dubitarne dal momento che è stabilita che tutti coloro i quali hanno 250 lire di rendita imponibile, cioè a dire 400 lire di rendita assoluta, paghino due lire di tassa.

La legge non considera qual abito portino, o dove siano; ma dice sono cittadini del Regno d'Italia hanno 400 lire di rendita: paghino la tassa.

Su questo punto non mi pare che vi sia controversia possibile nella interpretazione. Non giudico la bontà di questa disposizione; dico soltanto che essa è nella legge.

L'onorevole conte Di Revel la sua domanda l'ha convertita in obbiezione dicendo: nessuno dunque resta escluso dalla tassa?

Rispondo di sì; restano esclusi tutti coloro, che a giudizio dell'autorità comunale sono dichiarati indigenti. Ma coloro che non sono dichiarati indigenti a giudizio dell'autorità comunale, e che hanno 400 lire di rendita, la quale si traduce in lire 250 imponibili, purchè siano cittadini del Regno, pagano la tassa di lire due.

Vengo alla seconda domanda; la seconda domanda è che cosa significhi precisamente il numero 3 dell'articolo 7. Prima di tutto debbo dire, che tanto nel progetto del Governo quanto nel progetto della Commissione della Camera dei Deputati mancava questa aggiunta la quale fu fatta per chiarire il concetto.

Ora io veggo che invece di chiarire, ha suscitato qualche dubbio nell'animo del conte di Revel, e non dirò del tutto a torto.

Nondimeno se egli guarda nell'articolo 11 al 4° paragrafo, vedrà che per i minori e peggli incapaci la dichiarazione sarà presentata dai loro legittimi rappresentanti.

Per le donne maritate che convivono coi loro mariti, e che hanno redditi proprii e separati, la dichiarazione di questi redditi sarà presentata per conto delle mogli dai mariti.

A me pare che la significazione precisa di questo articolo riguardi coloro che hanno reddito proprio, giacchè per le rendite che sono usufruttate dal capo di famiglia il quale mantiene la donna ed il minore, questa rendita fa parte della dichiarazione del capo di famiglia.

In sostanza non si deve tassare due volte la stessa

rendita, e non vi deve essere una rendita che sia soltratta all'imposta.

Se dopo queste spiegazioni, l'onorevole Senatore Di Revel crede che l'articolo non rimanga ancora chiaro abbastanza, non ho alcuna difficoltà a che il Senato sospenda la discussione di questo paragrafo, o anche dell'articolo, e si rimandi alla Commissione perchè la dizione sia resa più chiara al fine, nettamente a mio avviso proposto, cioè che nessuna rendita paghi due volte, e nessuna rendita sfugga all'imposta che si vuol stabilire.

**Senatore Scialoja, Relatore.** La Commissione accetta il rinvio.

**Senatore Di Revel.** Io accetto la dichiarazione fatta dal signor Ministro che anche i soldati di terra e di mare siano assoggettati a questa imposta, e debbano tanto più, nel suo modo di vedere, esservi assoggettati in quanto che, ammesso il principio che la legge si ferma a 250 lire di rendita per tassarli, si richiede la dichiarazione di una rendita di 400 lire. Prego il signor Ministro di osservare che la legge discende anche sotto le 250 lire, e viene sino ad 8 scudi.

**Ministro delle Finanze.** Ha ragione, mi sono male spiegato.

**Senatore Di Revel.** Dunque quando io dico che non c'è che l'indigente, il quale, dichiarato tale dalla comunità, sia esente dall'imposta, credo di non andar errato, a chiedere al signor Ministro come intenda di far pagare questa tassa ai soldati di terra e di mare. Io capisco che si possa fare una ritenuta sul soldo del soldato per esigere la tassa, ma non capisco come i 300 mila uomini che abbiamo sotto le armi possano essere ricercati dall'esattore per pagare un franco di contribuzione; io dico che questo è uno spingere le cose, me lo si permetta, sino all'assurdo, sino all'impossibile. Io capirei che si voglia andare a ricercare le classi meno vantaggiose con un mezzo con cui si potesse anche far concorrere nelle spese nella parte in cui possano concorrere; ma ricercarle per un principio non applicabile d'imposta diretta, sino al punto d'andarle a cercare per un franco, là dove saranno, io non lo capisco. Dirò di più, se nel computo della rendita di un soldato, o di un basso ufficiale, voi osservate che vi abbia una rendita maggiore delle 250 lire accertata, voi non potrete nemmeno prendergli l'imposta....

**Senatore Pareto.** Domando la parola.

**Senatore Di Revel....** colla ritenuta, perchè varia da Comune a Comune; quindi dovrà aspettare d'essere ricercato. Dico di più, la loro quota a qual comune la applicherete? Nel suo comune di origine? Nel luogo in cui tiene guarnigione d'onde da un momento all'altro può essere traslocato? Ma, signori, io credo che il solo accennare questo sconcio farà vedere che il limite che avete voluto porre a questa tassa cade nell'assurdo. E qui, signori, a rischio di far rabbrivire i cuori dell'economia, io avanzo una proposizione, a costo di vedermi criticato da essi.

Se volete colpire di imposta tale classe d'individui, dovette assoggettarli non ad un'imposta diretta, ma ad un'imposta indiretta.

E qui francamente lancio una parola, il sale, e dico: ora avete il sale al prezzo di 33 centesimi per chilogramma, ossia 33 lire al quintale; la classe minuta compra il sale in dettaglio, e comprando il sale in dettaglio non può pagarlo, perchè quando va ad acquistare un chilogramma, un mezzo chilogramma od un terzo, non ha la moneta frazionata esattamente corrispondente a quanto compra, darà di più chiedendo l'eccedente al rivenditore, ed il rivenditore dirà che lo compensa con qualche pizzicata di sale, ma intanto l'avventore non può verificare se abbia il suo conto; il governo prende tutto quello che gli viene, ma il contribuente paga qualche cosa di più di quello che deve, perchè non potendo pagare colla moneta esattamente corrispondente, che non esiste, paga di più.

Signori, se volete procurarvi qualche risorsa vi garantisco che dai 7 ad 8 milioni entreranno a capo dell'anno nelle casse dello Stato. Evidentemente il prezzo del sale, che è a 33 centesimi al chilogramma, si trova ad un tasso che non è suscettibile di divisione. Portatelo a centesimi 40, ed allora si potrà dividere in due, in quattro, e troverete che il compratore avrà il suo conto ed il rivenditore non lucreterà. Questa differenza di 7 centesimi per un chilogramma non è tale che possa non solo diminuire la consumazione, ma nemmeno alterarla, e simile aumento di 7 centesimi frazionato in corso dell'anno nelle famiglie indigenti è una cosa che quasi non si sente, non si conosce, e intanto produce un risultato, poichè colpisce una popolazione di circa venti milioni d'abitanti, e porterà un gran beneficio alle finanze.

Io ora il sale rende circa 33 milioni, aumentatelo di 7 centesimi per chilogramma ed'avrete 7 milioni di più, e questi 7 milioni assicurati alle finanze vi darebbero il mezzo di studiare, di compilare un'altra legge, a vece di questa, la quale, ripeto oggi ciò che ho detto ieri, sarà la rovina delle finanze, perchè voi vi illudete nel credere che questa legge profitterà, e su questa fidanza vi adagierete tranquillamente e lascerete trascorrere non solo un anno, ma 18 mesi, ed intanto non avrete fatto niente di utile, mentre per prendere 14 milioni, avrete perduto l'occasione di preparare un'altra imposta assai più profittevole.

Comunque, prendo atto della dichiarazione del signor Ministro, che non vi è nessuno che sia esente da tassa....

**Ministro delle Finanze.** Salvo gli indigenti.

**Senatore Di Revel....** ciò vuol dire che per essere esente, anche il soldato deve giustificare di essere indigente, e davvero come ciò possa fare onore al nostro esercito lascio agli altri il sindacarlo.

**Presidente.** La parola è ora al Senatore Pareto, e dopo l'avrà il Senatore Scialoja, che parmi abbia fatto

conno di voler parlare (*Il Senatore Scialoja fa segno di assentimento*).

**Senatore Pareto.** Il volere spingere agli estremi i principii di questa legge conduce per l'appunto a qualche assurdo, ed è precisamente un assurdo il pretendere che anche il soldato venga a dare la sua quota.

Dico che è assurdo, perchè vivendo il soldato ora in un paese, ora nell'altro, queste continue sue mutazioni cominciano a produrre inconvenienti gravissimi nella ripartizione.

Se voi, per esempio, assegnerete ad un dato comune una somma perchè in esso vi è una guarnigione considerevole, e questa guarnigione va via, e non paga la quota sua, su chi sarà ripartita questa quota?

Come si farà a ricomporre un nuovo riparto per ottenere questa quota?

Vede dunque il Senato che il condurre agli estremi punti il principio di tassare anco il più povero, qual è il soldato, genererà impicci gravissimi, dai quali son sicuro, nessun comune saprà come uscire.

Trovo poi sconvenevole che il soldato, il quale già spende il suo sangue, il quale stenta a campare la vita, giacchè, diciamolo pure, non è il viver suo molto lauto, abbia ancora a contribuire sotto questo titolo alle spese dello Stato, a cui già paga un larghissimo tributo.

Io credo che il Senato si persuaderà della gravità di queste mie considerazioni e non entrerà ad accennare le conseguenze che potrebbero da questa imposta sul soldato derivare, per non farmi dire forse dal signor Ministro, che accennando tali inconvenienti, manco di patriottismo.

**Presidente.** La parola è all'onorevole Senatore Scialoja.

**Senatore Scialoja, Rel.** Le considerazioni esposte dal Senatore Di Revel su questo articolo sono molto gravi, e meritano di essere prese maturamente in esame.

Egli le ha sicuramente fatte solo in questi ultimi giorni; perchè nelle sedute della Commissione, di cui è membro, ed a cui intervenne, non ha mai sollevato....

**Senatore Di Revel.** Domando la parola.

**Senatore Scialoja....** siffatte questioni, che oggi mette in campo, le quali altrimenti sarebbero state discusse ed esaminate con la diligenza e con la maturità con la quale si sono esaminate e discusse tutte quelle che alla Commissione non sono sfuggite.

La Commissione quindi dimanda che l'art. 7 le sia rinviato per poterne domani riferire al Senato.

**Senatore Di Revel.** Fin dal principio della discussione io ho dichiarato che respingeva la legge e nel suo complesso e nei suoi dettagli; quindi se mi sono astenuto dal prendere parte alle discussioni della Commissione, l'ho precisamente fatto per facilitarle, il suo compito, e non per altro.

Io sentiva che la legge si voleva, epperò io, che era assolutamente contrario, ho creduto di non più pren-

dere la parola nella Commissione, riservandomela poi per la pubblica discussione, lasciando così che tutti gli inconvenienti di questa legge venissero alla luce.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Vi hanno in questa questione due punti: uno di tassa, e l'altro di metodo.

Su quello di tassa l'onorevole Conte Di Revel disse in sostanza, che trova il limite che si pone, cioè quello dell'indigenza, troppo misero. Alzate, egli dice, questo limite, portatelo ad una rendita che comprenda anche il povero, sebbene non indigente, fra gli esclusi ponete anche i soldati di terra e di mare.

Questa è questione di massima; il progetto votato dalla Camera dei Deputati stabilisce che deve colpire tutti; suppone che tutti i non indigenti abbiano una rendita, e dice che la tassa è tale che ogni cittadino può sopportarla. Tutto ciò riguarda la questione, che dissi di tassa, viene poi una questione di metodo.

Dice l'onorevole Conte di Revel. Ma come fate ad andare a riscuotere questa tassa di due lire, che io credo niente affatto esagerata, ma anzi sopportabile da chiunque non sia indigente, come fate a riscuoterla?

Io confesso che questa difficoltà incontrai il giorno in cui mi sono messo a fare il regolamento; anzi mi sono imbattuto anche in un'altra difficoltà; che era del luogo in cui, nel riparto dei contingenti, si sarebbero collocati gli ufficiali e soldati di terra e di mare, che hanno una mobilità grande. Vede l'onorevole Di Revel che io non dissimulo le difficoltà.

Ho creduto di poter risolvere questa questione mediante il regolamento. Adesso non entrerei a dire come; potrei però dirlo, perchè non solo il regolamento è preparato, ma per uso d'ufficio e per leggerlo meglio l'ho anche fatto stampare.

Ma nondimeno siccome può nascere dubbio se il regolamento possa a ciò provvedere, io non ho alcuna difficoltà a che, dovendosi riesaminare una parte di quest'articolo che trattiamo, nel quale forse può essere portata chiarezza maggiore, sia esaminato anche quest'altro punto che si riferisce all'art. 2.

Nella questione di metodo e di forma, poichè son già introdotte alcune modificazioni, io sono disposissimo di lasciare alla Commissione di esaminare la cosa, ed anche i miei divisamenti al fine di rendere la legge più chiara e più certa nella sua applicazione.

Quanto poi a sostituire altra tassa, per esempio sul sale, a quella di cui si tratta, siffatta proposta accenna a tutt'altro sistema di tributi, da quello che noi stiamo ordinando e completando.

Oggi il Parlamento, il Governo sono entrati nella via della perequazione delle imposte fondiario, di un'imposta unica sulla rendita non fondiaria basata sulla denuncia, d'un dazio di consumo, e via discorrendo: questa è la via giudicata migliore all'assetto delle nostre finanze.

Comprendo che un altro Ministero e forse una nuova

Camera rieletta potrebbero entrare in una via opposta, ma oggi diventa una questione estranea a quelle di cui ci occupiamo; ed ecco perchè non risponderò al conte Di Revel sulla proposta dell'aumento del prezzo sul sale, che vorrebbe surrogare alla legge che è in discussione.

**Senatore Farina.** Domando la parola.

**Presidente.** L'aveva domandata il Senatore Di Revel, suppongo per uno schiarimento, ma vi sono altri....

**Senatore Di Revel.** Mi taccio.

**Voci.** Parli, parli.

**Presidente.** Il Senato mostra desiderio di udirlo; ella ha adunque la parola.

**Senatore Di Revel.** Fra le obiezioni che ho fatto talune sono state prese in considerazione e ad altre non si è creduto di rispondere e devo supporre perchè non si è potuto forse rispondere.

Il signor Ministro vuol rivedere quest'articolo ed io lo consiglio ancora a fare esaminare, se i centesimi addizionali per le spese provinciali e locali possono colpire chi è soggetto a questa imposta, mentre ciò non è detto nella legge.

Dunque il Ministro vede che voglio entrare nella sua via, e che per quanto avversi la legge per le sue conseguenze, tuttavia se posso aiutare a far sì che essa sia meno cattiva ed insopportabile, lo faccio con piacere.

**Senatore Farina.** Domando se anche il mio emendamento s'intende che sia rinviato alla Commissione.

**Presidente.** Non ho ancora interrogato il Senato per vedere s'è appoggiato.

Il signor Senatore Farina propone un emendamento che sarebbe un'aggiunta al numero 4 dell'articolo 7 concepito in questi termini:

Infine del N. 4 dell'articolo 7 aggiungerebbe queste parole, « non solo gli indigenti, ma quelli ancora i cui guadagni fossero appena sufficienti a provvedere di sostentamento le loro famiglie. »

Interrogo il Senato se è appoggiato questo emendamento.

Chi lo appoggia, voglia sorgere.

(Appoggiaio.)

Ora il Senatore Farina domanda se si deve intendere inviato alla Commissione anche il suo emendamento. Essendo stato appoggiato, ne conseguita che quando porrò ai voti il rinvio alla Commissione dell'esame di questo articolo, sarà naturalmente compreso anche il suo emendamento.

**Senatore Lauzi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Lauzi.** Poichè il rinvio alla Commissione desiderato dalla Commissione e già ammesso dal Signor Ministro, e anche dall'onorevole Senatore Farina pel suo emendamento sarà sicuramente adottato, prenderei occasione per raccomandare alla Commissione anche quest'altra difficoltà che sottopongo al Senato.

Il N. 3 dell'articolo di cui trattiamo non esenterebbe fino ad una certa somma che i figli conviventi in famiglia.

La legge obbliga i genitori al mantenimento dei figli, come in alcuni casi obbliga i figli al mantenimento dei genitori. Sono circostanze meramente accidentali e che non influiscono sui rapporti di diritto che questa alimentazione si dia precisamente in famiglia, o anche fuori di famiglia.

Sono mille le circostanze per le quali un padre alimenta il proprio figlio che o per studi, o per esercizio di professione, o per altro titolo si trovi fuori di famiglia.

Io dunque crederei ingiusto che mentre nulla paga il figlio per ciò che riceve dal padre in famiglia, dovesse pagare per corrispettivo che ricevesse fuori, mentre evidentemente sarebbe un duplicato d'imposta, perchè il padre denunzierà la propria entrata in ambi i casi.

Quanto perciò riguarda i rapporti di ascendenti e discendenti che secondo le disposizioni legali hanno reciproco obbligo di alimentazione, pregerei la Commissione ad esaminare anche su questo punto, se non dovessero esentarsi gli ascendenti e discendenti per quella somma che anche fuori di famiglia ricevessero rispettivamente dagli ascendenti o discendenti loro a titolo di legale alimentazione portata dalla legge.

**Senatore Scialoja, Relatore.** Accetto la disamina.

**Presidente.** Metterò ai voti il rinvio alla Commissione dell'articolo 7 coll'emendamento del Senatore Farina già stato appoggiato dal Senato, e coll'avvertenza del Signor Senatore Lauzi.

Chi intende approvare questo rinvio, voglia sorgere.

(Approvato.)

Si rinverrà per conseguenza l'articolo 7 insieme coll'emendamento e coll'avvertenza, di cui si è parlato, all'esame della Commissione di finanza.

Sospendo un istante la discussione di questo progetto di legge per dar cognizione al Senato di un messaggio del Presidente della Camera dei Deputati che ho ricevuto in questo momento, e che è di natura urgentissima.

« Torino, addì 22 dicembre 1863.

« Il sottoscritto si pregia trasmettere all'onorevole Signor Presidente del Senato del Regno il disegno di legge d'iniziativa della Camera dei Deputati e dalla medesima approvato nella seduta del 22 corrente, concernente — Disposizioni dirette alla repressione del brigantaggio, *Proroga della legge 15 agosto 1863, n. 1409, con preghiera di volerlo sottoporre all'esame di questa Assemblea.*

Lo scrivente profferisce all'onorevole Presidente gli atti della distintissima sua considerazione.

Sott.: Il Presidente  
G. B. CASSINIS. »

La parola è al Signor Ministro dell'Interno.

**Ministro dell'Interno.** Il Senato ricorderà come la legge promulgata nel 15 agosto comprensiva di alcune disposizioni eccezionali per la repressione del

brigantaggio e per la ristaurazione della pubblica sicurezza nelle provincie meridionali spiri al 31 dicembre 1863.

Era stata cominciata nell'altro ramo del Parlamento la discussione di una nuova proposta per la quale quella legge era resa più chiara e migliorata in alcune parti, secondo i dettami della esperienza, prorogando sostanzialmente le disposizioni della legge 15 agosto 1863 per 4 mesi ancora; nella speranza che la già bene avviata ristaurazione della pubblica sicurezza in quelle provincie potesse essere compiuta in questo frattempo.

Ma tale discussione avendo preso proporzioni abbastanza vaste, è stata troncata da una proposta di iniziativa parlamentare, stata testè approvata; per la quale sarebbe prorogata per due mesi la legge attuale che spirava, ripeto, il 31 dicembre: e ciò appunto per dare agio all'uno ed all'altro ramo del Parlamento di procedere colla necessaria maturità alla discussione intorno alla proposta iniziata dal Ministero.

Ora il Senato intende come infatti sarebbe altamente deplorabile che al primo gennaio dell'anno venturo il Ministero rimanesse per alcuni giorni nella condizione di non avere più la legge attuale e di non avere ancora la nuova; perlocchè dovrebbero i provvedimenti in corso o essere abbandonati con grandissimo detrimento dell'autorità morale e della forza del Governo, oppure essere continuati in una condizione che potrebbe forse, in vista della necessità, trovarsi savia innanzi al Parlamento, ma che certamente non sarebbe conforme alle pratiche costituzionali.

Il Ministro ha accettato di gran cuore questa proposta; imperocchè il Ministero ha considerato che non solo nell'altro ramo del Parlamento questa discussione avrebbe difficilmente potuto avere il necessario sviluppo, ma che soprattutto non avrebbe potuto averlo nel Senato, il quale appunto quando si tratta di legge per le quali si viene a deviare dalla legislazione ordinaria, è (come ho detto anche nell'altro ramo del Parlamento) fra i poteri dello Stato quello che è più naturalmente chiamato ad esercitare la sua vigile azione. Io spero in conseguenza che il Senato vorrà avere la bontà di annuire alla preghiera che gli faccio di dichiarare d'urgenza la discussione di questo progetto di legge, per il quale verrà dato agio all'uno ed all'altro ramo del Parlamento di discutere con tutta maturità intorno alla nuova legge pella repressione del brigantaggio e pella ristaurazione della pubblica sicurezza nelle provincie meridionali.

**Presidente.** Metto ai voti l'urgenza chiesta dal Signor Ministro dell'Interno pella discussione di questo progetto di legge.

Chi approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Questo progetto di legge sarà esaminato d'urgenza conseguentemente lo convocherò gli Uffici per domani al tocco per l'esame del medesimo.

**Senatore Di Pollone.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Di Pollone.** Se si trattasse di una nuova legge io comprenderei che si proponesse di esaminarla e studiarla negli Uffici, ma trattandosi della semplice proroga di due mesi di una legge già discussa, io proporrei al Senato di rinviarla allo stesso Ufficio che già se ne è occupato altra volta.

**Presidente.** L'idea dell'onorevole Senatore Di Pollone era pure venuta a me, ma disgraziatamente vi è impossibilità, perchè questo Ufficio non sussiste più, essendo assenti e senza speranza di prossimo ritorno tre dei membri che lo componevano. L'Ufficio che esaminò la legge per la repressione del brigantaggio era composto dei Signori Natoli, Imperiali, Moscuza, Mazara e Vacca. Non rimangono più presenti a Torino attualmente che il signor Senatore Imperiali ed il signor Senatore Vacca.

**Senatore Di Pollone.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Di Pollone.** Pregho il Signor Presidente di rammentare che nella seduta d'ieri si invocava un articolo del regolamento che dà facoltà alla Presidenza di surrogare i membri degli Uffici mancanti.

Comunque sia, se mal non mi appongo, il nostro regolamento dispone in due modi: cioè rinviare il progetto agli Uffici, oppure delegarlo immediatamente ad uno speciale Ufficio Centrale. Io non ho altro scopo che quello di abbreviare i termini (locchè credo sia nell'animo di tutti i miei colleghi) di una legge della massima importanza, onde non prolungare oltre il puro necessario, la sua discussione in quest'aula.

Voci. Sì, sì, sì.

**Presidente.** L'articolo del regolamento di cui parla l'onorevole Di Pollone è concepito in questi termini:

« Qualora uno dei Commissari non sia in grado di compiere il suo mandato, egli verrà surrogato dal proprio Ufficio, purchè dopo la sua nomina non sia avvenuta la rinnovazione di cui all'articolo 14. Se gli Uffici sono stati rinnovati il Presidente del Senato surrognerà un altro Commissario scegliendolo tra i membri che componevano l'Ufficio cui apparteneva il Commissario da surrogare. »

Finora quest'articolo è sempre stato inteso nel caso in cui la maggioranza dell'Ufficio Centrale fosse presente e che non si trattasse che di completarlo.

Se ora poi si crede applicabile anche al caso attuale di commettere all'Ufficio di Presidenza di nominare gli altri membri, o di pigliare un altro metodo qualunque, sono agli ordini del Senato.

Intende adunque il Senato che la Presidenza componga il nuovo Ufficio ritenendo, manco male, nel medesimo i Senatori Vacca ed Imperiali che già facevano parte del primo?

Voci. Sì, sì.

**Presidente.** Tal desiderio sarà soddisfatto.

Profitto di questo momento in cui il Senato è fre-

quantissimo per interrogarlo se vuol tenere una seduta questa sera.

*Voci.* Sì. sì.

**Presidente.** Se non v'è osservazione in contrario, il Senato è convocato per questa sera alle ore 8 precise.

Si continua la discussione del progetto di legge sull'imposta della ricchezza mobile. Passo all'articolo 8.

« L'imposta sarà applicata ai contribuenti a norma dei redditi certi o presunti, che essi percepiscono ogni anno, sia in nome proprio, sia in nome dei figli, della moglie e di altri membri della famiglia, per averne l'usufrutto o l'amministrazione libera.

» Vi saranno compresi non solamente i redditi certi ed in somma definita, ma anche i variabili ed eventuali derivati dall'esercizio di qualsiasi professione, industria ed occupazione manifattrice o mercantile, materiale o intellettuale.

» Ne saranno soltanto eccettuati:

» 1. I redditi procedenti dai beni stabili che si trovano soggetti alla contribuzione fondiaria e pre-diale;

» 2. I redditi che per disposizione della presente legge siano già una volta assoggettati all'imposta in essa stabilita;

» 3. I redditi delle società di mutuo soccorso;

» 4. La dotazione della Corona e gli appannaggi dei membri della famiglia reale. »

La Commissione propone a quest'articolo di legge i seguenti emendamenti i quali tutti versano sulle eccezioni. Dopo le parole: « Ne saranno soltanto eccettuati, » essa direbbe:

« 1. I redditi procedenti dai beni stabili che si trovano soggetti alla contribuzione fondiaria o pre-diale;

» 2. Le rendite iscritte sul Gran Libro del Debito Pubblico dello Stato;

» 3. I redditi che per disposizione della presente legge siano già una volta assoggettati all'imposta in essa stabilita;

» 4. I redditi delle società di mutuo soccorso;

» 5. La dotazione della Corona e gli appannaggi dei membri della famiglia reale. »

**Ministro delle Finanze.** Non vi è veramente nella proposta della Commissione che una sola variazione, che del resto l'articolo è identico a quello da me presentato. Ma questa variazione è gravissima, e sta nel numero 2, dove si vuole eccettuare la rendita iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico dello Stato.

Avrò fra breve motivo di discutere questa materia, però mi preme di dichiarare che non accetto, anzi rifiuto recisamente la modificazione che la Commissione ha giudicato di fare.

Senatore **Vacca.** Domando la parola.

**Presidente.** Prima è iscritto il Senatore Galvagno poscia l'avrà il Senatore Vacca.

Il Senatore Galvagno ha la parola.

**Senatore Galvagno.** Signori Senatori: Io godo nel sentire che il Signor Ministro Presidente del Consiglio non sia disposto ad accettare l'emendamento col quale la Commissione vorrebbe espressamente eccettuare dall'imposta della ricchezza mobile le rendite sul Gran Libro del Debito Pubblico.

Io ho chiesto la parola per combattere questo emendamento. Sarò breve e voglio sperare non mi verrà meno la vostra indulgenza.

L'articolo primo del progetto assoggetta all'imposta tutti i redditi della ricchezza mobile; eccettuando la rendita sul Gran Libro del Debito Pubblico l'articolo 8 dà a questo articolo 1 una solenne smentita.

Vi ha forse questa necessità? Voi avete sentito il Ministro testè quando rispondeva a chi non voleva che l'imposta fosse posta sui capitali iscritti od ipotecari; l'avete udito rispondere che si imponeva la ricchezza mobile, che qualunque ricchezza mobile deve essere colpita e perciò non vi poteva essere dubbio a tale riguardo.

L'avete sentito ancora quando esso accettò la discussione intorno alle persone che dovessero o non essere soggette a quest'imposta, come aventi più o meno mezzi per farvi fronte.

Egli rispose e ben rispose che dacchè si stabilisce un'imposta sulla ricchezza mobile tutti devono essere soggetti.

Ora, o Signori, se tutti debbono essere soggetti a quest'imposta, come va che la Commissione pretende che il Senato abbia da ammettere un articolo per cui tutti pagherebbero meno quelli che più facilmente potrebbero pagare?

Pure è così; se eccettuamo la rendita del Gran Libro del Debito Pubblico non è questa la più flagrante delle violazioni dell'articolo dello Statuto, che chiama a concorso tutti i cittadini in proporzione delle loro sostanze?

Vi ha di più, o Signori. Non conosco bene i termini nei quali sono concepite le diverse leggi che in fatto d'imposta sovra ricchezze mobili sono vigenti in Italia, ma credo che non ve ne sia nessuna la quale pronunzi un'esclusione così diretta della rendita sul Gran Libro; quello che so più di certo, si è che per le leggi ora vigenti in queste antiche provincie, non vi è dichiarata esenzione per chi possiede rendite sul Gran Libro del Debito Pubblico; paga ognuno perchè l'imposta è proporzionata a quella apparenza di ricchezza che è pure dimostrata non solo da chi ha rendite fondiarie, o rendite di capitali, ma anche da chi ha rendite sullo Stato.

Ora dunque allo stato delle cose, se non direttamente almeno indirettamente le rendite sullo Stato sono colpite.

Ora adunque se sono colpite, perchè si coglie appunto l'occasione in cui si stabilisce un'imposta sovra qualunque ricchezza mobile per esimerla.

Questa esenzione sarebbe tanto più singolare quando

vogliate considerare l'effetto, che essa dovrebbe produrre. E qui m'appello agli statisti ed agli economisti che fanno l'ornamento di quest'Assemblea.

Un tale ha un capitale impiegato: gli frutta cinque, sei mila lire: paga l'imposta su queste sei mila lire, ma il debitore restituisce al capitalista il capitale.

Colui che lo riceve, non sa come impiegarlo, lo impiega nell'acquisto di rendite pubbliche, e questo capitale che fruttava allo Stato perchè nella rendita del capitale si pagava l'imposta della ricchezza mobile, sparisce per lo Stato; per lui non c'è più, è assolutamente annientato.

Trovate voi che questa metamorfosi sia conforme alle esigenze dei veri principii di economia pubblica?

Ne viene ancora questa conseguenza che è quella che più mi colpisce, e che spero farà maggior impressione sull'animo vostro, ed è che i più ricchi non saranno per nulla colpiti dall'imposta sulla ricchezza mobile.

Ed infatti chi è più ricco di colui, che possiede stabili rurali ed urbani, il quale ha anche milioni in cose preziose, in ricchezze, per le quali però non pagherà perchè non danno rendita o rendite sul Debito Pubblico? Queste tre specie di ricchezze non pagheranno l'imposta sulla ricchezza mobile.

Ora io domando: È lecito proclamare il principio, che non può essere meno d'uno scandalo, che i più facoltosi non pagheranno, perocchè chi possiede fondi stabili, rendite sul Gran Libro, e cose preziose non pagherà.

Questa eccezione, come ho detto più sopra, la quale adesso essenzialmente non esiste, perchè chi adesso è ricco è colpito dall'imposta sulla ricchezza mobile ed è colpito senza distinzione, questa esenzione, dico che ora non esiste, noi verremmo a proclamarla attualmente, ed in quali circostanze? Quando le rendite sul Debito Pubblico danno il 7 all'8 per cento, quando sono i capitali più produttivi, quando lo Stato ha più bisogno di mettere imposte sopra ogni specie di ricchezza, noi esimeremmo la maggior ricchezza, quella che di tutte è la prima e la più perfetta!

Ora, o Signori, ed il Ministro ce lo ha detto, e lo dice più apertamente ancora nel progetto di bilancio che è sottoposto alle vostre deliberazioni, volete porvi in condizione di ben vendere i beni demaniali.

Ebbene, o Signori, deprimete la proprietà stabile, fate che tutti impieghino il loro denaro in rendite nel Debito Pubblico, e poi vendete bene i fondi demaniali se ciò vi riuscirà.

La Commissione dimostrò, e lo dimostrò a mio parere abbastanza eloquentemente, che quando non venga stabilita una imposizione speciale sulle rendite del Debito Pubblico, un'imposizione generica e generale non urta coll'organamento del Debito Pubblico, che esime la rendita non dalle imposte generali, ma dalle speciali. Però io vi dico che non bisogna eccettuarla, biso-

gna lasciarle comprese nella imposta sulla ricchezza mobile.

Esse dovranno pagare, e sarà l'imposta pagata da chi consciamente farà la consegna di quello che possiede.

La Commissione adunque ha cumolato tutti gli argomenti che potevano portarsi per dimostrare che l'imposta generale sulla ricchezza mobile estensibile alla rendita sul reddito pubblico era possibile senza urtare coll'ordinamento pubblico; ma era fatica inutile, poteva risparmiarsi tutto questo, postochè viene a concludere che bisogna espressamente eccettuarla?

Ora io dico, se una legge generale può comprenderla, perchè eccettuarla?

Ma si dice vi avrà difficoltà nella percezione. Prima d'ogni cosa, rispondo che le difficoltà nell'esecuzione della legge non hanno mai tenuto luogo del diritto, e abbiamo veduto in questa discussione, quanta difficoltà potrà incontrare l'esecuzione di questa legge, pure il Senato ha deliberato che essa sia ammessa che riceva la sua esecuzione, e perciò qualunque sia la difficoltà, essa dovrà essere eseguita; se anche vi sarà qualche difficoltà nell'eseguirla rispetto alle rendite iscritte sul Gran Libro, queste dovranno essere superate, e l'imposta sulla rendita del Gran Libro verrà mantenuta, non come imposta sulla rendita del Gran Libro, ma come imposta sulla ricchezza mobile da consegnarsi da chi ne la gode.

In primo luogo, ci disse la Commissione, se non l'eccettuiamo espressamente, la lettera B dell'articolo 6° naturalmente l'avrebbe colpita. Io dirò di più che già l'aveva colpita l'articolo 5° che avete ammesso, in cui è detto che « ogni individuo o ente morale sì dello Stato che straniero è tenuto all'imposta per redditi della ricchezza mobile che ha nello Stato. » Ora io dico che è una ricchezza mobile la rendita sul Gran Libro. Si dire poi che col sistema della denuncia nessuno potrebbe esser costretto al di là di quanto denuncia; qui la risposta è facile; non è nè più nè meno facile l'ottenere la denuncia consenziosa della rendita del debito pubblico, che non sarà facile l'ottenere la consegna di redditi di capitali non iscritti. Le rendite di capitali non iscritti sono eccettuate? No, non sono eccettuate, dunque non diffidate più tanto delle consegne, e come, se occorre, prenderete il fallo chi denuncia, cioè, chi non avrà fatto una fedele denuncia, così non so perchè non possa avvenire lo stesso delle rendite sul Gran Libro. Si dice da taluni, che estendendo quest'imposta alle rendite del debito pubblico, si verrà fittiziamente a far escire la rendita dallo Stato. Ma siamo pur sempre allo stesso punto, non è che la stessa cosa; vuol dire che avrete consegne infedeli.

Dimostrato che l'imposta che stabilite con questa legge cadrà sopra rendite che possono nascondersi per parte di chi vorrà evitare l'imposta e pur tuttavia le colpisce; altro di più non avrete, che lo scandalo di quello che è notoriamente ricchissimo con rendite sul debito pub-

blico e non le consegna; ma costui forzato dalla pubblica opinione finirà per consegnare e fare una esatta denuncia.

Ma si dice ancora: come colpirete le rendite al portatore? Non colpirete che le rendite che spettano ai minori, ai corpi amministrati.

Ma, Signori, quando poi colui che consegna sarà autorizzato ad omettere nelle denunce le rendite sul Gran Libro, troverete nei verbali dei consigli di famiglia inculcati ai tutori l'obbligo di comperare le rendite. Diranno i consigli di famiglia: il minore ha dei capitali su stabili, ben collocati ed ipotecati, ma il minore paga l'imposta; signor tutore, rifirate tutti questi capitali, comprate delle rendite, non pagheranno l'imposta; ed io vi domando se sarà morale il leggere queste dichiarazioni nei verbali dei consigli di famiglia, che cioè il consiglio di famiglia si trovi costretto di imporre al tutore un modo di operare, mediante il quale il minore sfugga al pagamento dell'imposta.

Quindi io dico che se è vero che la rendita al portatore può sfuggire l'imposta, almeno saranno colpite le rendite al portatore le quali saranno a mano dell'onest'uomo, e posto che ci si dice che il contingente ed alcune altre disposizioni di questa legge saranno moralizzatrici, spero che la moralità andrà a tal punto che non vedremo il ricchissimo passeggiare in carrozza e nulla pagare, con danno di colui il quale stentatamente strascina la sua vita, oppure è obbligato a pagare un'imposta sulla ricchezza mobile.

Signori, io mi sovvengo di una discussione (non ho più che ad esporre quest'argomento ed ho finito), che ebbe luogo in quest'Aula all'epoca in cui del berava solo il Parlamento subalpino; si discusse la questione intorno ad un articolo che era stato proposto, e che credo sia stato accettato, compreso nella legge sul diritto di successione; in esso si diceva che ogni qualvolta nelle successioni, dalle quali era lecito di dedurre i debiti, cadranno rendite colle quali potrebbero essere estinti i debiti, i debiti non si dedurrebbero. Vi fu allora chi sosteneva in Senato che questo articolo mettesse un'imposta sulla rendita, ma il Senato ammise l'articolo, perchè conobbe che questa non era un'imposta sulla rendita, ma che non era che il richiamo generale dell'imposta che si metteva sulle cose cadenti nella successione; ed allora diceva, se per far fronte ai debiti vi saranno rendite, non si dedurranno i debiti, e l'imposta colpirà tutti gli oggetti caduti nella successione; locchè vuol dire che indirettamente venivano colpite le rendite del debito pubblico. C'è io dico, o Signori, imponete se non direttamente almeno indirettamente la rendita sul Gran Libro, e non date lo scandalo di mandare esenti i più ricchi dal pagamento di quest'imposta.

Finisco con un trito assioma per il quale verrà dimostrato, come la legge sarà molto più morale, quando avrete rigettata quest'eccezione.

L'assioma è questo: *Nulla expressa nocent, quae non*

*expressa non nocent.* Non dite che volete eccettuare la rendita sul debito pubblico; l'onesto cittadino pagherà l'imposta, e non verrete così a depernare 200 milioni circa di rendita con quella legge stessa con cui volete colpire tutta la ricchezza mobile.

**Presidente.** La parola è al Senatore Vacca.

**Senatore Vacca.** Signori Senatori, mi è grato di trarre conforto alla mia opinione e dall'autorevole suffragio dell'onorevolissimo Ministro delle Finanze, e dalla grave parola del Senatore Galvagno, e quest'appoggio mi renderà più agevole il dimostrarvi le ragioni del mio dissentire dalla maggioranza della Commissione di Finanze cui mi onoro di appartenere.

La questione della imponibilità delle rendite iscritte sul Gran Libro del debito pubblico fu esaminata con gran studio dalla Commissione delle Finanze; fu esaminata sotto il duplice aspetto, e del diritto e della convenienza, e della facoltà d'imporre, e della pratica attuazione dell'imposta medesima.

Sotto il rapporto del diritto fu agevole il riconoscere non esistere alcun ostacolo legale per l'imponibilità di queste rendite pubbliche; imperocchè la legge istitutiva del Gran Libro del debito pubblico non provvede altrimenti alla sorte delle rendite pubbliche se non esonerandole dalle imposte speciali. Ma qui non siamo nei termini di un'imposta speciale; si tratta bensì di sorprendere, di colpire le rendite pubbliche nell'atto che si riversano nel patrimonio del contribuente e vi figurano come ogni altro reddito di qualunque maniera, o sorgente; e niuno oserebbe di certo sostenere che i possessori delle rendite pubbliche potessero invocare l'immunità dalla contribuzione ai carichi dello Stato.

Adunque quest'ostacolo fu rimosso all'unanimità della Commissione.

I dubbi seri si elevarono intorno alla questione della convenienza, e fu considerato che due metodi potrebbero condurre alla tassazione delle rendite pubbliche, o il metodo delle denunce, od il metodo della ritenzione degli interessi da canto dello Stato. E fu detto: se voi seguite il metodo delle denunce ne verranno manifeste disuguaglianze; accadrà che gli stranieri possessori di rendite pubbliche e residenti all'estero andranno immuni da questa imposta; accadrà certamente che le sole rendite nominative andranno colpite dall'imposta e ne andranno esenti le rendite al portatore, quindi disuguaglianze, quindi inefficacia e sterilità di codesta imposta.

E se per l'opposto vorrete attenervi al metodo della ritenzione da canto dello Stato, allora vi imatterete nell'insormontabile ostacolo del principio della legge, cioè, l'imposta per contingente non vi permetterà di fissare la misura certa della tassazione; e poi codesta imposta piglierebbe anche sembianza di un'imposta speciale, ed urtereste precisamente nel divieto della legge istitutiva del debito pubblico. E finalmente potrebbero

esserne gravemente compromesse le condizioni del credito pubblico.

Queste erano in iscorcio le considerazioni che mossero la maggioranza della Commissione a rifiutare l'imponibilità delle rendite pubbliche e a consacrare nell'articolo una speciale eccezione che le esenta dalla tassazione.

Io, Signori, non dissimulerò di certo la gravità di queste obiezioni; ma non credo però che possano passare senza replica, o mi piace che l'onorevole Senatore Galvagno mi abbia anche in ciò agevolato la via a confutare gli argomenti della maggioranza.

Egli ben diceva che il sistema delle denunce non potrebbe riconoscersi nè inefficace nè impotente ad ottenere il risultato che se ne spera, imperocchè se voi diffidate di questo metodo, se lo credete assolutamente impotente, infedele, allora avrete condannato il sistema, il principio stesso fondamentale della legge.

Or bene, supponendo ancora le reticenze e le occultazioni delle rendite pubbliche da canto dei dichiaranti, a queste reticenze, a queste frodi potrà ben supplire il controllo del tassatore. Ridotta la questione a questi termini, secondo a me pare, non potrà ravvisarsi altra differenza, altra variante differenziale tra l'imposta sulla rendita, ed ogni altra maniera di rendita, nel senso cioè, che ammesso il principio delle dichiarazioni, quello stesso inconveniente che si avrebbe a temere per tutti gli altri redditi, lo si avrebbe certamente anche per le rendite pubbliche, e quegli stessi metodi per rettificare e correggere le inesattezze e le infedeltà delle denunce potranno evitare il pericolo dell'occultazione e della sottrazione delle pubbliche rendite.

Si potrà tutto al più temere una menomazione in quanto alle rendite pubbliche possedute dagli stranieri dimoranti all'estero i quali di certo non si potrebbero obbligare alle denunce.

Rimane ora l'altra via della ritenzione che si presenterebbe come la più semplice e la più effettuabile; ma qui io convego che gli ostacoli che la maggioranza della Commissione recò innanzi sono gravi, gravissimi, non solo a cagione del contingente, perciocchè in questo si potrebbe anche osservare che rispetto ai dividendi delle società commerciali non è il contingente un ostacolo, e si piglia la media, e si scioglie per approssimazione, dirò così, il problema, ma perchè piglierebbe in tal caso il carattere d'una imposta speciale, ed incontrerebbe così il divieto scritto nella legge istitutiva del Gran Libro del Debito pubblico.

Ed infine si potrebbe anche in questo ravvisare una tal quale offesa alle condizioni del nostro credito, e se non mi inganno, a me pare che quando questa discussione si mosse nella Camera elettiva, quando si fece innanzi un emendamento nel senso di provocare una tassazione speciale della rendita, l'onorevole Ministro delle Finanze a buon diritto lo contrastò e ciò fece precisamente in contemplazione del credito pubblico e dell'offesa che gliene verrebbe.

Ma certamente questi inconvenienti saranno schivati quando seguiremo il metodo delle denunce, che costituisce, come diceva, il principio fondamentale della Legge.

Un'ultima considerazione ancora, e non abuserò oltre del prezioso tempo del Senato.

Egli è certo che noi, o Signori, discutiamo una Legge di imposta sulle entrate, la quale è variamente giudicata dai partigiani e dagli avversari suoi, che se essa può presentarsi con un titolo che la faccia degna di accoglienza, e se ne possa augurare bene, egli si è precisamente perchè l'imposta sulla rendita è destinata a ristabilire l'equilibrio, a chiamare tutte le classi dei cittadini alla contribuzione ai carichi dello Stato, ad infrangere i privilegi della ricchezza mobile a scapito della proprietà immobiliare.

Se dunque è questo il carattere della Legge, io domando se non sarebbe veramente esorbitante e odioso se non darebbe diritto alle giuste lamentanze degli onorevoli Senatori Di Revel e Galvagno, di vedere i grossi rentisti, che gavazzano nell'opulenza, sfuggire per avventura ai carichi dello Stato, mentre si verrebbe ad aggravare la sorte dei salariati, perchè, ben diceva l'onorevole conte Di Revel che se in questa Legge havvi un vizio, che per verità vi stringe l'animo, lasciatemi passare la frase, si è il vedere che si va a colpire perfino il salario, e non si arresta la Legge che all'estremo limite dell'indigenza.

Per queste considerazioni io propongo un emendamento soppressivo del secondo numero dell'allinea terzo dell'articolo 8, quello cioè dicente: « Le rendite iscritte nel Gran Libro del Debito pubblico dello Stato » che vorrei cancellato.

**Presidente.** È dunque un voto negativo che dà a quell'aggiunta?

**Senatore Vacca.** Precisamente.

**Senatore Martinengo.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Martinengo.** Sorgo anch'io ad appoggiare l'emendamento proposto dalla Commissione, in cui vedo che qualche dissentimento, ed il motivo per cui appoggio l'approvazione di questo numero 2, ossia l'esenzione dalla tassa delle rendite iscritte sul Gran Libro, è una considerazione economica.

Se noi imponiamo le rendite, noi faremo diminuire i corsi.

Nei paesi nuovi come il nostro, dove non è ancora radicato questo desiderio di avere un patrimonio di rendite sul Debito Pubblico, non bisogna toccare a questa istituzione, la quale è di recentissima creazione, e nacque colla promessa di essere intangibile. Per questi motivi e pel riflesso che lo Stato prenderebbe con una mano ciò che dà coll'altra, io appoggio quest'emendamento; oltre di che mi faccio ad appoggiarlo per le difficoltà di poter tassare queste rendite, poichè nel caso che

chi le possiede non le confessi, non si potrà provare che esso le possiede, a meno che non lo si faccia per induzione, per il suo lauto modo di vivere, rendendolo, dirò così, responsabile di quello che voi non potrete provare.

Per questi motivi appoggio l'emendamento della Commissione.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola il signor Ministro delle Finanze.

**Ministro delle Finanze.** Sarò brevissimo perchè il tempo stringe.

Confesso la verità, dopo le parole che ho sentite testè dagli oppositori della Legge, i quali lamentavano come si scendesse a percuotere perfino coloro che hanno appena 400 lire di rendita ed anche meno, io confesso che mi meraviglio sentire dalla medesima parte sostenere che non debbono percuotersi coloro, i quali possono vivere di rendita.

Io credo che il voler esonerare i detentori di rendite pubbliche sia un privilegio, il quale fa a cozzo con tutta quanta l'economia della Legge.

Quali sono le ragioni che si adducono per esonerare le rendite pubbliche dall'imposta? Esse sono tre. Primo: voi avete assunto l'obbligo di non tassare i titoli di rendita pubblica colla Legge generale dell'unificazione del Debito Pubblico. A questo è già stato risposto vittoriosamente; e mi pare, se non erro, che ci risponda altresì il vostro Relatore nella sua relazione, vale a dire: noi non tassiamo la rendita pubblica per ritenuta, noi tassiamo la rendita individuale del contribuente, di qualunque natura essa sia.

La seconda obbiezione consiste nella conseguenza di un ribasso nel corso della rendita.

Ma in verità l'onorevole Senatore Martinengo dovrebbe già avere veduto questo ribasso, perchè egli sa meglio di me che queste cose si scontano in anticipazione, e appena dalla Camera dei Deputati fu approvata questa Legge, è allora che i nostri fondi avrebbero dovuto subire un ribasso. Se dalla disposizione che io sostengo i nostri fondi avessero a subire un deprezzamento, questo sarebbe avvenuto da lungo tempo.

Ma questo deprezzamento non ha avuto luogo; nè per contro in verità io spererei neppure un centesimo di rialzo, se mai il Senato s'inducesse ad approvare quello che la Commissione propone.

Io tengo invece per fermo, e l'esperienza lo mostrerebbe, che se il Senato approverà la proposta del Ministero, il corso dei nostri fondi pubblici non diminuirà di un centesimo.

Resta un'ultima difficoltà, vale a dire la disparità fra coloro, i quali hanno rendita nominativa e coloro che hanno rendita al portatore.

Questa io credo che sia in fondo la vera ragione per la quale la Commissione vorrebbe abolire quest'articolo.

Si dice: Badate a quegli infelici che hanno dei titoli nominativi e sono in generale i minori, le donne, gli ospizi, i lunghi pii; questi certamente li condannate a pagare: laddove a quelli che hanno titoli al portatore voi date facoltà di esonerarsi dalla tassa. Credo che questa sia la vera obbiezione.

Per verità l'obbiezione ha un valore che sarebbe estensibile ai crediti di altra specie, egualmente che a titoli di rendita pubblica.

I crediti ipotecarii ed i chirografarii sono all'incirca nella stessa linea fra loro, in cui sono i titoli nominativi e i titoli al portatore della rendita pubblica.

È certo che i crediti ipotecarii appartengono per la maggior parte e di preferenza a quegli ospizi, a quei minori, a quelle donne che hanno bisogno di avere investimenti cautelati; laddove l'uomo padroo di sé ha più facilmente dei crediti chirografarii.

O vorreste voi dunque abolire anche l'imposta sulla rendita dei capitali, perchè quelli che hanno capitali ipotecarii saranno necessariamente ritrovati, laddove gli altri potranno sottrarsi alla tassa? In verità tutta l'argomentazione riposa sull'infedeltà delle denunzie, e come sulla fedeltà delle denunzie e sul sindacato loro riposa tutta la legge, confesso che non so comprenderla se non in coloro i quali vogliono scalzare la legge medesima e vogliono votare contro di essa.

**Presidente.** La parola è al Senatore Pareto.

**Senatore Pareto.** Io vengo ad appoggiare l'emendamento proposto dal Senatore Galvagno, e lo vengo ad appoggiare in nome della più evidente giustizia, perchè, come ben diceva l'onorevole Ministro, quando si spinge a far pagare il povero è ben giusto che paghi egualmente il ricco.

Sarebbe un vero scandalo se, mentre i milionarii pompeggiassero o pagassero nulla, avesse a pagare il soldato che stenta, o il misero che appena ha di che vivere giorno per giorno.

Veda il Signor Ministro, il quale faceva agli oppositori della Legge quasi un rimprovero di venire a tutela dei ricchi, veda che noi siamo secondo giustizia, e che, se abbiamo impugnata la Legge nei suoi principii, era perchè appunto vedemmo che era diversa da quel che si voleva, e che colpiva chi meno doveva esser colpito.

Ma quando invece si tratta di colpire il ricco e di sollevare il povero siamo noi i primi a venire ad aiutare il Signor Ministro, perchè in ciò segue la vera equità.

Io in conseguenza appoggio che si tolga l'articolo della Commissione e si accetti l'emendamento del cavaliere Galvagno: lo appoggio anche per ragioni economiche, perchè, se esentassimo i fondi pubblici da questa tassa, li verremmo troppo a favorire, e per altra parte verremmo a depreziare poi anche grandemente i beni rurali e la proprietà fondiaria.

Ora la fortuna pubblica sta per l'appunto nel far camminare, per così dire, parallelamente i due modi di

possidenza e non nel permettere che una sorga troppo alta e l'altra si abbassi di troppo.

Credo anche che sia conveniente, come dicevasi da qualcheduno, di far contribuire in quella tassa la rendita iscritta sullo Stato, perchè, mentre siamo al momento di fare grandi sacrificii vendendo beni demaniali, se le rendite avessero un troppo alto tasso, la proprietà fondiaria essendo depressa, i capitali non si vorranno portare verso la speculazione della compra di questi beni, e noi non potremo ricavare dai medesimi quanto desideriamo; cosicchè si verrebbe a perdere doppiamente non percipendo nulla delle rendite iscritte, e vendendo a bassissimo prezzo i beni demaniali che si vogliono alienare per far fronte al *deficit* del Tesoro, mentre invece imponendo le rendite si avrà doppio guadagno perchè si prenderà qualche cosa sui redditi iscritti sul Gran Libro, ed anche qualche cosa sui beni che saranno alienati.

Per conseguenza appoggio l'emendamento del Senatore Galvagno e del Senatore Vacca, per la soppressione del numero 2 dell'articolo 8 proposto dalla Commissione.

**Presidente.** Non ci è propriamente emendamento. Se non si domanda da altri la parola la metterò ai voti.....

Senatore Scialoja, *Relatore.* Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Relatore della Commissione.

Senatore Scialoja, *Relatore.* Il signor Ministro ha detto una cosa in gran parte vera, cioè che l'abbassamento del prezzo delle rendite pubbliche avrebbe già avuto luogo, se l'imposta da cui la Commissione del Senato propone di esentarle, potesse in appresso farne abbassare il corso; poichè dopo la votazione di uno dei due rami del Parlamento, già la probabilità che questa imposta fosse attuata, avrebbe cominciato a produrre il temuto abbassamento.

Ma da parte della Commissione si potrebbe osservare che ciò non è accaduto per una ragione semplicissima; cioè perchè nell'altro ramo del Parlamento il signor Ministro ha solennemente dichiarato, cosa che egli anche qui ha ripetuto, cioè che la presente tassa non sarebbe mai applicata per via di ritenuta generale sul pagamento degli interessi del debito pubblico.

Con questa dichiarazione egli ha rassicurato tutti gli stranieri, facendoli certi che la tassa non li avrebbe colpiti giammai.

Basta quindi questa dichiarazione per spiegare come abbassamento alcuno non sia avvenuto nel corso delle rendite nostre, la cui negoziazione si fa in gran parte nelle borse straniere.

Ma noi diciamo: appunto perchè ragionevolmente voi non colpite, e non intendete colpire le rendite che sono nelle mani degli stranieri, applicando la tassa alle sole rendite possedute dai nazionali cagionate una disugua-

glianza tra gli uni e gli altri, la quale produrrà molti cattivi effetti economici che io non istarò qui ad enunciare dinanzi al Senato.

Vi è poi una seconda ineguaglianza che è quella rammentata dal signor Ministro delle Finanze tra le rendite iscritte nominative, che non potranno sfuggire alla tassa, e le rendite al portatore che facilmente la scilveranno.

Il signor Ministro dice: questo è un inconveniente generale in cui urtano tutti gli altri titoli creditorii, perchè di essi alcuni sono fatti con forma solenne, altri sono fatti in forma privata; e quindi gli uni sono più facili ad essere verificati e colpiti da tassa, e gli altri ad essere sottratti alla diligenza degli agenti finanziari.

Prima di tutto si potrebbe rispondere: questa disuguaglianza nascente da titoli diversi, è prodotta dalla natura stessa de' crediti, mentre quella che avrebbe luogo tra le rendite nominative e le rendite al portatore sarebbe una disuguaglianza proveniente unicamente da un accidente, per la stessa qualità di rendita.

Oltre di che non è poi assolutamente vero che tutti gli altri titoli creditorii siano in eguali condizioni delle rendite pubbliche; essendovi un articolo di questa legge il quale prescrive che quando il creditore chiama in giudizio il debitore deve innanzi tutto dimostrare che egli ha dichiarato il credito pel quale agisce in giudizio: questa è una efficacissima sanzione perchè i crediti sieno religiosamente dichiarati.

Dunque sta in fatto che vi sarebbe una grande disuguaglianza tra il possessore di rendita iscritta nominativa ed il possessore di rendita iscritta non nominativa, il quale potrebbe sottrarla all'imposta, e dopo mandarla a Parigi per riscuoterne gli interessi: per la qual cosa non solo non pagherebbe una tassa al governo, ma cagionerebbe una spesa allo Stato, il quale avrebbe a corrispondere una maggior somma per le commissioni che paga ai signori Rothschild.

Ecco le ragioni per le quali la Commissione ha proposto al Senato l'emendamento, che è avversato dal signor Ministro e da altri. Essa vi propone di fare sparire due disuguaglianze; e siccome nulla è più contrario allo Statuto che la disuguaglianza, così non crede che allo Statuto si opponga l'emendamento proposto, siccome taluno ha sospettato.

Ora ch'io ho esposto per parte della Commissione i motivi che l'hanno indotta a proporvi l'emendamento, il Senato deciderà quale delle due parti abbia ragione.

**Presidente.** Se non si domanda altrimenti la parola metto ai voti l'emendamento della Commissione, il quale consiste nell'aggiunta fatta al numero 2: *Le rendite iscritte sul Gran Libro del debito pubblico dello Stato, saranno, vale a dire, eccettuate.*

Chi approva questo emendamento, voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Ora leggerò l'articolo intero secondo il testo ministeriale per metterlo ai voti.

*(Vedi sopra.)*

Se non si domanda la parola metto ai voti questo articolo.

Chi lo approva, è pregato di sorgere.

*(Approvato.)*

Prima di sciogliere l'adunanza debbo notificare al Senato che in seguito alla deliberazione presa oggi di

affidare alla Presidenza la nomina dell'Ufficio Centrale incaricato dell'esame del progetto di legge relativo alla repressione del brigantaggio, l'Ufficio medesimo sarebbe composto dei signori Senatori: Vacca, Imperiali, Manzoni T., De Foresta, Marzucchi.

Il Senato è convocato nuovamente per le ore 8 di questa sera.

La seduta è sciolta (ora 5 1/2).